Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 95 del 10 aprile 1974

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1065.**

Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1065.**

Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 40 della predetta legge, il quale prevede l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, numeri 400, 401, 402, 403, del 14 giugno 1966, nonché n. 208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento recante norme esecutive ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — LA MALFA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 56. — CARUSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA.

Art. 1.

E' considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresì considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti. E' inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la distribuzione.

Art. 2.

La licenza, prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere richiesta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, mediante domanda in carta legale, recante le seguenti indicazioni:

1) generalità del richiedente o del legale rappresentante della ditta;

2) ragione sociale della ditta, sede legale della medesima e ubicazione dello stabilimento;

3) prodotti sementieri per i quali si chiede la licenza;

4) quantità prevista per ciascuna produzione;

5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il richiedente dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Art. 3.

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Il rilascio della licenza è comunque subordinato all'esistenza ed idoneità degli impianti e delle attrezzature.

In caso di impianti da realizzare o da trasformare il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati.

Il provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge, è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dà comunicazione della concessione o del diniego della licenza, oltre che all'interessato, alla commissione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 26 della legge, all'ente certificatore, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in mancanza, all'ufficio provinciale della regione cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato, al competente osservatorio per le malattie delle piante, nonché alla locale prefettura.

In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto dà comunicazione allo interessato ed agli enti di cui al precedente comma.

Art. 4.

Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di « base » sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata, all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 26 della legge, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto.

L'istituto medesimo provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.

Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di « base ».

L'istituto suindicato, se necessario, può procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.

La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:

1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

2) nome e cognome e indirizzo del responsabile delle medesime.

Fino a quando non sarà funzionante l'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 26 della legge, le comunicazioni devono essere rimesse alla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varietà o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.

In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla commercializzazione.

Art. 5.

Il registro di carico e scarico che i produttori di sementi e di altri materiali di riproduzione devono tenere, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 della legge, deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 1.

In esso debbono essere annotati i quantitativi di sementi che entrano nello stabilimento sia per essere lavorati in conto proprio che in conto terzi.

Il registro cronologico deve essere composto da fogli o schede progressivamente numerati e sottoposto, prima dell'uso ed a cura dei produttori interessati, alla vidimazione dell'istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio o da un notaio, che provvedono anche ad apporre il timbro d'ufficio o il sigillo su ogni foglio o scheda.

La vidimazione viene fatta sulla prima pagina o scheda del registro sulla quale devono essere indicati:

1) il nome o ragione sociale della ditta;

2) la precisa ubicazione dello stabilimento;

3) gli estremi della prescritta licenza prevista dall'art. 2 della legge;

4) il numero delle pagine o schede di cui si compone il registro.

Per lotto si intende un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso indicati nell'allegato n. 2.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge, le specie appartenenti ai seguenti gruppi sono quelle elencate, rispettivamente, nell'allegato n. 3 del presente regolamento:

1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore;

2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;

3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle forestali;

4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili.

Art. 7.

La semente di base è distinta in due classi di cui la seconda si riferisce a sementi che derivano, per una sola generazione, dalla prima.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di autorizzare, con proprio decreto, in caso di necessità, la commercializzazione della seconda classe.

Analoga facoltà può essere esercitata per quanto concerne i tuberi-seme di patate sia di base che certificati.

Art. 8.

Il costitutore di una varietà o il suo avente causa, che presenti domanda di iscrizione ai registri delle varietà di cui all'art 19 della legge, è tenuto ad esibire copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede l'iscrizione o altra documentazione intesa a dimostrare la sua qualifica di costitutore.

Della domanda del costitutore viene data pubblicità mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sulla base della documentazione e degli accertamenti che potranno essere disposti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, si pronuncia sul riconoscimento della qualifica di costitutore della varietà oggetto d'iscrizione.

Le decisioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste sono pubblicate per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 10 e degli ultimi quattro commi dell'art. 11 nonché dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge, per piccole confezioni s'intendono quelle contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero dei pezzi a quelli indicati nell'allegato n. 4/*a* del presente regolamento.

Il disposto degli articoli 10 e 11 della legge, relativo alle piccole confezioni, è applicabile anche alle confezioni non superiori rispettivamente al peso ed al numero dei pezzi indicato nell'allegato n. 4/*b*.

In tale caso, in sostituzione dell'etichetta ufficiale di cui al successivo art. 11, potrà essere apposto un piccolo cartellino autoadesivo, conforme all'allegato n. 5, applicato in modo che la sua asportazione menomi l'integrità dell'involucro.

E' permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni dimostrative nel limite di peso e di numero di cui all'allegato 4/*a*, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni elencate dall'art. 11 della legge purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la seguente dicitura: « campione gratuito non destinato alla vendita »

Art. 10.

Per « anno di produzione » di cui al primo comma dell'art 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione.

Sul grado di purezza e germinabilità dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze:

Percentuale di germinabilità dichiarata	Tolleranza in percentuale
100/99	1
98/96	2
95/92	3
91/88	4
87/80	5
79/71	6
70/60	7
59/50	8

Percentuale di purezza dichiarata	Tolleranza in percentuale
100	0,8
99	1,0
98	1,2
97	1,3
96	1,4
95	1,5
94	1,6
93	1,7
92	1,9
91/90	2,0
89/85	2,5
84/80	3,5
79/75	3,5

Ai fini dell'applicazione del primo e del settimo comma dello stesso articolo della legge è consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette autoadesive redatte con scrittura indelebile ed applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrità dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare la integrità della stessa o la chiusura dell'involucro.

I prodotti sementieri impiegati nella formazione di miscugli devono essere costituiti da materiale controllato e certificato ufficialmente qualora la commercializzazione di essi sia subordinata, in base alla legge, all'avvenuta certificazione ufficiale.

I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno e verde.

Per i miscugli e per le piccole confezioni, di cui al decimo ed undicesimo comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il codice o il marchio della ditta.

In tale caso, è ammessa anche l'indicazione della ditta rivenditrice.

Art. 11.

Gli imballaggi di prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, qualora tali prodotti siano sottoposti a controllo ufficiale debbono in aggiunta al cartellino del produttore e dell'importatore, essere muniti all'interno ed all'esterno, di uno speciale cartellino, rilasciato dagli enti incaricati del controllo, il

quale dovrà riportare a seconda delle specie le indicazioni di cui all'allegato n. 5. Per le specie non contemplate in detto allegato le indicazioni saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie anzidette.

Il cartellino redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee, deve riportare la data di chiusura ufficiale dell'imballaggio. L'impiego di cartellini autoadesivi è autorizzato; tali cartellini possono essere utilizzati come chiusura ufficiale e devono essere applicati in modo tale che l'apertura, anche parziale dell'involucro menomi l'integrità dei cartellini medesimi e che la loro asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità degli stessi o la chiusura dell'involucro.

Il colore del cartellino è: bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate dalle successive riproduzioni dalle sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per il colore del cartellino riguardante le sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti valgono le disposizioni fissate dall'art. 12 del presente regolamento.

Le dimensioni dei cartellini stessi non devono essere inferiori a mm. 110×67.

Per i generi e le specie di sementi per le quali non è stato istituito il registro delle varietà, a richiesta degli interessati, può essere effettuata la certificazione ufficiale per la categoria « sementi commerciali ». In tal caso l'etichetta ufficiale è conforme all'allegato n. 5 del presente regolamento.

Art. 12.

I requisiti minimi di purezza e germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni previsti dall'art. 14 della legge, sono indicati nell'allegato n. 6 del presente regolamento. La confettatura non è considerata impurezza.

La durata di efficacia della dichiarazione, concernente la facoltà germinativa da indicare nel cartellino del produttore, è quella fissata, per ciascuna specie, nello stesso allegato.

Ove ricorrano le difficoltà di approvvigionamento, previste dal comma quarto dell'art. 14 della legge, il colore dell'etichetta ufficiale per una categoria di sementi di una data varietà o di una linea « inbred » è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi il colore è bruno. Nell'etichetta deve essere sempre indicato che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Art. 13.

Per i prodotti sementieri per i quali è obbligatoria la istituzione dei registri delle varietà ai sensi dell'art. 24 della legge, le prescrizioni da osservarsi in sede di controllo per l'accertamento delle immunità da infestazioni o infezioni ovvero del contenimento di esse entro determinati limiti di tolleranza, sono indicate negli allegati numeri 6 e 7 che specificano le condizioni richieste per la certificazione dei prodotti stessi e delle relative colture. Restano salve ove non contrastino con dette prescrizioni, le altre preesistenti disposizioni di carattere fitosanitario.

Per le specie diverse da quelle indicate nell'allegato numero 7 le prescrizioni di cui trattasi saranno stabilite in sede di emanazione del decreto di costituzione dei relativi registri di varietà.

Fino a quando non saranno emanati tali decreti restano valide le prescrizioni di ordine fitosanitario in vigore antecedentemente alla data di applicazione del presente regolamento.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici deve essere indicato il nome commerciale dei prodotti impiegati nonchè la classe di tossicità ed i principi attivi contenuti nei prodotti stessi.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge, è ammesso anche l'uso di etichette autoadesive applicate nei modi stabiliti dal precedente art. 10, o di stampigliature indelebili.

Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla vendita nel territorio nazionale e non sia munito della licenza prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere in possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987; è inoltre obbligato a tenere, ai sensi dell'art. 18 della legge, un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato n. 8.

Per la vidimazione e tenuta di detto registro, trovano applicazione le norme previste dal precedente art. 5.

Art. 15.

La domanda di iscrizione al registro, prevista dall'art. 19 della legge, va presentata, in duplice esemplare, all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

La domanda deve riportare le seguenti indicazioni:

a) le generalità del costitutore richiedente o dei suoi aventi causa o di chi, in mancanza di questi, presenti domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19 della legge;

b) la denominazione della varietà;

c) l'azienda dove la varietà viene mantenuta in purezza;

d) la descrizione dei caratteri morfologici e biologici della varietà con particolare riguardo a quelli che la differenziano da altre esistenti;

e) l'origine della varietà stessa ed il metodo con il quale è stata ottenuta;

f) il metodo che il richiedente ha applicato ed intende applicare per la conservazione in purezza della varietà;

g) le zone agrarie particolarmente adatte alla coltivazione della varietà;

h) se per la stessa varietà sia stata presentata domanda di iscrizione nei registri delle varietà di altro Stato membro delle Comunità europee, di quale Stato trattasi ed infine l'esito della domanda stessa.

A richiesta dell'istituto conservatore dei registri, per le varietà ibride e sintetiche o simili debbono essere precisate tutte le notizie riguardanti i componenti genealogici.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) riproduzione fotografica o fotomeccanica in scala, ove occorra a colori, della pianta o parti di essa, che servano ad identificare esattamente la varietà ed, eventualmente, la riproduzione grafica di particolari caratteristici;

2) risultati di prove sperimentali ufficiali, ove effettuate.

Il richiedente, all'atto della domanda ed ogni qualvolta ne venga richiesto, deve fornire all'istituto conservatore dei registri di varietà, un congruo numero di campioni di piante, semi, tuberi, bulbi, rizomi e simili della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione, onde consentire l'esecuzione delle prove necessarie e degli accertamenti del caso.

Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei « registri delle varietà di sementi » valgono anche per varietà costituite in altri Stati membri delle Comunità europee o in altri Paesi.

Art. 16.

Le domande di iscrizione ai registri delle varietà, sono a cura dell'istituto conservatore dei registri medesimi, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, per le specie regolamentate dalle Comunità europee, in conformità alle direttive comunitarie, i caratteri che dovranno essere rilevati ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale e le condizioni da osservarsi in sede di rilevazione.

Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa può richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria e universitaria nonché degli uffici tecnici delle regioni.

I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora l'istituto conservatore dei registri lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varietà stessa e di consentire, in ogni momento, l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti.

Entro mesi quattro dal termine delle prove, di cui al terzo comma del presente articolo, e degli accertamenti, di cui al comma precedente, la commissione esprime il proprio giudizio sui requisiti della varietà esaminata dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale comunicherà al richiedente le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, i risultati delle prove.

Art. 17.

L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'iscrizione stessa è valida per dieci anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno in cui è stata disposta l'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varietà. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata all'istituto conservatore dei registri delle varietà almeno due anni prima della data di scadenza.

Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

Per ogni varietà iscritta il predetto istituto provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale debbono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi della varietà e i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

Art. 18.

Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attività nel particolare settore.

Il predetto personale dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi.

Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente, nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente.

Il predetto personale è munito di apposito documento di autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito — ove del caso — l'ente proponente, qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo.

L'autorizzazione è altresì revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente.

Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge può esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione.

Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonché prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni.

Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini della applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per la agricoltura e le foreste.

I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2.

Per i tuberi-seme di patate e per le sementi di barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonché per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante oleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7.

Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato numero 6.

Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varietà, restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purchè non contrastino con le norme del presente regolamento.

Art. 19.

Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia è conservata dall'ufficio od ente cui è attribuito il compito della certificazione, e una copia è rilasciata al richiedente il controllo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare le disposizioni tecniche applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale.

Art. 20.

Può essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato n. 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto.

Nell'interesse di un rapido approvviggionamento di materiale sementiero, può essere autorizzata la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale dei prodotti sementieri la cui commercializzazione è subordinata, in via normale, all'esito favorevole dei prescritti controlli, anche se non sia terminato l'esame ufficiale volto ad accertare, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui all'allegato n. 6.

I materiali sementieri di cui al precedente comma, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi.

La certificazione è consentita a condizione che sia presentato all'ufficio od ente certificatore un rapporto di analisi provvisoria dei materiali sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario.

Ai fini anzidetti sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori.

Il fornitore dovrà garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta, deve risultare dal cartellino di cui all'art. 11 della legge.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i materiali importati dai Paesi membri delle Comunità europee.

Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per i prodotti ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori delle Comunità europee con un materiale di prebase, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati delle Comunità stesse.

Art. 21.

Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, per le patate nonchè per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) *Sementi cerealicole*:

A) sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale, scagliola, granturco);

B) sementi certificate (segale, granturco, scagliola);

C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta).

II) *Sementi di piante foraggere*:

A) sementi di base (tutte le specie);

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio persiano, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, veccia di Narbonne);

C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella);

D) sementi certificate di 3ª riproduzione (pisello da foraggio);

E) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato 2 della legge).

III) *Sementi di barbabietole*:

A) sementi di base;

B) sementi certificate.

IV) *Tuberi-seme di patate*:

A) tuberi-seme di base;

B) tuberi-seme certificati.

V) *Sementi di piante oleaginose e da fibra*:

A) sementi di base (tutte le specie);

B) sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca);

C) sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia);

D) sementi certificate di 2ª riproduzione (arachide, lino e soia);

E) sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa monoica);

F) sementi certificate di 3ª riproduzione (lino, soltanto fino al 30 giugno 1974);

G) sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).

Art. 22.

Per le sementi di cereali le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

A) SEMENTI DI BASE DI AVENA, ORZO, RISO, FRUMENTO, SPELTA, SEGALE, SCAGLIOLA:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

B) SEMENTI DI BASE DI GRANTURCO:

1) *di varietà a impollinazione libera*:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

2) *di linee «inbred»*:

a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni della precedente lettera *a*).

3) *di ibridi semplici*:

a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata a rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

C) SEMENTI CERTIFICATE DI SEGALE, GRANTURCO E SCAGLIOLA:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati numeri 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

D) SEMENTI CERTIFICATE DI 1ª RIPRODUZIONE DI AVENA, ORZO, RISO, FRUMENTO E SPELTA:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 1ª riproduzione;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

E) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI AVENA, ORZO, RISO, FRUMENTO E SPELTA:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 2ª riproduzione;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 23.

Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21, sono le seguenti:

A) SEMENTI DI BASE:

1) *Sementi di varietà selezionate*:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª, 2ª e 3ª riproduzione»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

2) *Sementi di varietà locali*:

a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

B) SEMENTI CERTIFICATE DI NAVONE, CAVOLO DA FORAGGIO, RAFANO OLEIFERO, LOGLIO ITALICO, LOGLIO PERENNE, POA ANNUA, SULLA, LUPINO BIANCO, LUPINO AZZURRO, LUPINO GIALLO, TRIFOGLIO ALESSANDRINO, TRIFOGLIO IBRIDO, TRIFOGLIO INCARNATO, TRIFOGLIO PERSIANO, FIENO GRECO, FAVETTA, FAVINO, VECCIA PANNONICA, VECCIA COMUNE, VECCIA VELLUTATA, VECCIA DI NARBONNE:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati numeri 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» o di piante;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

C) SEMENTI CERTIFICATE DI 1ª RIPRODUZIONE DI DACTYLIS, FESTUCA ARUNDINACEA, FESTUCA DEI PRATI, FESTUCA ROSSA, LOGLIO IBRIDO, FLEOLO, ERBA MEDICA, MEDICA VARIA, PISELLO DA FORAGGIO, TRIFOGLIO BIANCO, TRIFOGLIO PRATENSE, AGROSTIDE CANINA, AGROSTIDE GIGANTEA, AGROSTIDE STOLONIFERA, AGROSTIDE TENUE, CODA DI VOLPE, AVENA ALTISSIMA, FESTUCA OVINA, POA DEI BOSCHI, FIENAROLA DELLE PALUDI, FIENAROLA DEI PRATI, POA COMUNE, AVENA BIONDA, GINESTRINO, LUPOLINA, LUPINELLA:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati numeri 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

D) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI DACTYLIS, FESTUCA ARUNDINACEA, FESTUCA DEI PRATI, FESTUCA ROSSA, LOGLIO IBRIDO, FLEOLO, ERBA MEDICA, MEDICA VARIA, PISELLO DA FORAGGIO, TRIFOGLIO BIANCO, TRIFOGLIO PRATENSE, AGROSTIDE CANINA, AGROSTIDE GIGANTEA, AGROSTIDE STOLONIFERA, AGROSTIDE TENUE, CODA DI VOLPE, AVENA ALTISSIMA, FESTUCA OVINA, POA DEI BOSCHI, FIENAROLA DELLE PALUDI, FIENAROLA DEI PRATI, POA COMUNE, AVENA BIONDA, GINESTRINO, LUPOLINA, LUPINELLA:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati numeri 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3ª riproduzione», ove ammessa, o per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

E) SEMENTI CERTIFICATE DI 3ª RIPRODUZIONE DI PISELLO DA FORAGGIO:

a) che provengano direttamente da sementi di base o da sementi certificate di 1ª ovvero di 2ª riproduzione oppure, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati numeri 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

F) SEMENTI COMMERCIALI DEI GENERI E SPECIE CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO N. 2 DELLA LEGGE:

a) che siano identificate per la specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato n. 6 per le sementi commerciali;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 24.

Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris L.* le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) SEMENTI DI BASE:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

B) SEMENTI CERTIFICATE:

a) che provengano direttamente da sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 25.

Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) TUBERI-SEME DI BASE:

a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

B) TUBERI-SEME CERTIFICATI:

a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base, o da tuberi-seme certificati ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purchè i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 26.

Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) SEMENTI DI BASE:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di « sementi certificate » che di « sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione »;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

B) SEMENTI CERTIFICATE DI RAVIZZONE, SENAPE BRUNA, COLZA, SENAPE NERA, CANAPA DIOICA, CUMINO, COTONE, GIRASOLE, PAPAVERO E SENAPE BIANCA:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati numeri 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

C) SEMENTI CERTIFICATE DI 1ª RIPRODUZIONE DI ARACHIDE, LINO TESSILE, LINO OLEAGINOSO, SOIA E CANAPA MONOICA:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate di 2ª riproduzione » che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

D) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI ARACHIDE, LINO TESSILE, LINO OLEAGINOSO E SOIA:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

E) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI CANAPA MONOICA:

a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

F) SEMENTI CERTIFICATE DI 3ª RIPRODUZIONE DI LINO TESSILE E DI LINO OLEAGINOSO (SOLTANTO FINO AL 30 GIUGNO 1974):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

G) SEMENTI COMMERCIALI:

a) che siano identificate per le specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato n. 6 per le sementi commerciali;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 27.

Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della legge e del regolamento nonchè per l'esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati i seguenti laboratori:

1) Istituto conservatore dei registri di varietà;
2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano;
3) Istituto di agronomia, laboratorio analisi sementi, Università di Bologna;
4) Istituto di agronomia dell'Università di Pisa;
5) Istituto sperimentale agronomico di Bari;
6) Istituto di agronomia, Università di Napoli, Portici;
7) Istituto di agronomia, Università di Palermo;
8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari;
9) Amministrazione dei monopoli di Stato, laboratorio analisi, Roma.

La competenza delle analisi per la certificazione ufficiale delle sementi è demandata comunque all'ente che effettua la certificazione stessa.

Art. 28.

Per i prodotti sementieri previsti dall'art. 37 della legge, la importazione e la circolazione di essi è consentita a condizione che dai documenti che accompagnano la merce oltre all'indicazione della specie e, se possibile, della varietà del materiale di moltiplicazione, risultino anche quelle relative allo speditore,

al destinatario, alla data di spedizione, al peso ed agli estremi dell'autorizzazione ministeriale rilasciata con riferimento al predetto art. 37.

Le sementi di generazioni precedenti alle sementi di base possono essere commercializzate soltanto se siano state certificate ufficialmente secondo le disposizioni relative alle sementi di base, siano contenute in imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento, nonchè siano munite di un cartellino ufficiale bianco, barrato diagonalmente in violetto, con le indicazioni di cui *all'allegato n.* 5.

Art. 29.

Gli accertamenti delle consistenze, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 38 della legge, saranno effettuati da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ciò espressamente incaricati. Il Ministero può delegare l'effettuazione di detti accertamenti ad enti che abbiano i requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 21 della legge.

Sono considerate scorte:

a) i prodotti sementieri, dei generi e specie indicati dallo art. 38 della legge, esistenti alla data del 6 gennaio 1972 presso gli stabilimenti o magazzini del produttore richiedente;

b) le produzioni ottenute da coltivazioni in atto alla stessa data, condotte direttamente dal richiedente o per suo conto in base a contratto di coltivazione.

Gli involucri, le confezioni e simili devono essere muniti di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con propri provvedimenti, emanerà le norme relative all'accertamento e alla cartellinatura di dette scorte.

Per le operazioni di controllo e per il rilascio dei cartellini ufficiali sono dovuti all'ente incaricato, a titolo di rimborso spese, i compensi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 30.

L'ammissione di una varietà, dei generi e specie di cui al primo comma dell'art. 24 della legge, nel « registro delle varietà delle Comunità europee » o in un « registro nazionale » di un Paese membro delle Comunità stesse equivale all'ammissione nei « registri delle varietà » di cui all'art. 19 della legge stessa, qualora detta varietà possieda un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente, da accertare.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione della varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel « registro nazionale » non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

Gli esami di cui sopra non sono necessari anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

Le varietà ammesse, a decorrere dal 1° luglio 1972, in almeno uno Stato membro delle Comunità europee non soggiacciono, dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione della varietà, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

La disposizione di cui al comma precedente è ugualmente applicabile alle varietà che sono state ammesse anteriormente al 1° luglio 1972 nei casi seguenti:

a) se l'ammissione è stata concessa dopo il 30 giugno 1967;

b) se l'ammissione è stata concessa prima della data prevista dalla lettera *a*) in almeno due Stati membri;

c) se l'ammissione è stata concessa prima della data di cui alla lettera *a*) in uno Stato membro, a condizione che nel detto Stato membro la proporzione delle superfici di moltiplicazione della varietà sottoposta all'ispezione in campo per la certificazione, dopo la data prevista dalla lettera *a*) e durante tre periodi di vegetazione, equivalga ogni volta ad almeno il 3% dell'insieme delle superfici di riproduzione della specie.

I termini per l'iscrizione decorrono dal 1° luglio 1972 per i casi previsti alle lettere *a*) e *b*), e, per il caso previsto alla lettera *c*), dalla data in cui lo Stato membro notifica alla commissione delle Comunità europee che è stata rispettata la condizione.

Può essere disposta l'iscrizione nei « registri nazionali » di varietà iscritte nei « registri » di un Paese terzo, qualora gli esami ufficiali delle varietà, i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati nel Paese terzo, offrano le stesse garanzie di quelli effettuati negli Stati membri delle Comunità europee, fatti salvi gli accertamenti sul valore agronomico e di utilizzazione previsti al primo comma del presente articolo.

Le constatazioni di cui al precedente comma spettano al Consiglio delle Comunità europee. Sino a quando detto Consiglio non si sia pronunciato gli Stati membri delle Comunità europee possono procedere essi stessi alle constatazioni di cui sopra. Tale diritto si estingue il 30 giugno 1977.

Art. 31.

Le sementi delle specie cerealicole indicate alle lettere *C*), *D*) ed *E*) del precedente art. 22 possono, nel periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere certificate ufficialmente, come sementi « certificate », in deroga a quanto previsto nelle stesse lettere, allorchè provengano direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro delle Comunità europee, secondo il sistema vigente in detto Stato purchè quest'ultime diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 32.

Nel periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere certificate ufficialmente come sementi foraggere « certificate », in deroga a quanto previsto alla lettera *B*) del precedente art. 23, sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro delle Comunità europee, secondo il sistema vigente in detto Stato, purchè queste ultime diano, con riferimento ai principi della legge e del presente regolamento, le stesse garanzie delle sementi di « base » o « certificate ».

Art. 33.

Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificate ufficialmente come sementi di barbabietola « certificate » in deroga a quanto previsto alla lettera *B*) del precedente art. 24, le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro delle Comunità europee, secondo il sistema ivi vigente, purchè queste ultime diano le stesse garanzie offerte dalle sementi « di base » certificate secondo i principi dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 34.

Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificati ufficialmente come tuberi-seme di patate « certificati », in deroga a quanto previsto alla lettera *B*) del precedente art. 25, i tuberi-seme provenienti direttamente da quelli ufficialmente controllati in uno Stato membro secondo il sistema vigente purchè questi ultimi diano le stesse garanzie offerte dai tuberi-seme, « di base » o « certificati », certificati secondo i principi della legge e del presente regolamento.

Art. 35.

Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificate ufficialmente come sementi di piante oleaginose e da fibra « certificate », in deroga a quanto previsto alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *E*) del precedente art. 26, le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro delle Comunità europee, secondo il sistema vigente, purchè queste ultime diano le stesse garanzie delle sementi « di base » certificate secondo i principi della legge e del presente regolamento.

Gli esami ufficiali concernenti la percentuale in peso di sclerozi di *Sclerotinia sclerotiorum* in sementi di *Brassica napus oleifera*, di cui all'allegato n. 6, non devono essere effettuati, all'atto della certificazione, su tutti i lotti, a meno che non esista un dubbio circa l'osservanza di tale condizione.

Art. 36.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 24, 25, 38 della legge e gli articoli 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente regolamento non si applicano alle sementi ed ai materiali di moltiplicazione di cui al primo comma dell'art. 24 della legge, per i quali sia provata la destinazione alla esportazione nei Paesi non appartenenti alle Comunità europee.

ALLEGATO N. 1

FAC-SIMILE DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Numero d'ordine cronologico	Data	Riferimento per etichette del produttore	Ente, data e numeri di certificazione	Lotto	Specie e varietà	CARICO		SCARICO			Scarti e cali Q.li	*Note*
						Provenienza	Q.li	Riferimento al numero cronologico di carico	Destinazione	Q.li		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

(1) Vanno annotate con numerazione progressiva ed in ordine cronologico tutte le operazioni di carico, lavorazione e scarico.
(2) Giorno dell'operazione.
(3) Da utilizzare quale riferimento al registro di carico e scarico nell'etichetta del produttore. Tale riferimento può essere composto di numeri e/o lettere, ma con almeno una lettera; deve risultare uguale sia nell'annotazione del carico che in quella dello scarico.
(4) Vanno riportati nella colonna solamente i dati relativi ai materiali ufficialmente certificati che devono corrispondere a quelli stampigliati nei cartellini ufficiali.
(5) Qualora si tratti di seme ufficialmente certificato il numero del lotto deve essere quello dato dall'ente certificatore.
(6) Per i miscugli indicare le specie e varietà maggiormente rappresentate.
(7) Indicare l'azienda agraria o la ditta dalla quale il materiale proviene distinguendo quello di propria produzione da quello avente altra provenienza. Per i prodotti selezionati o i miscugli ottenuti a seguito di lavorazione o manipolazione effettuata nello stabilimento cui il registro si riferisce, indicare « proveniente da lavorazione o manipolazione propria ».
(9) Necessario soltanto per i materiali introdotti nello stabilimento già lavorati o provenienti dall'estero.
(10) Per i prodotti importati indicare le ditte o persone alle quali sono stati ceduti.
(13) Per i materiali certificati ufficialmente indicare la categoria (base, certificata, commerciale).

N.B. — Qualora nel registrare cronologicamente e successivamente tutte le operazioni di carico e scarico si verificassero degli errori o rimanessero righe in bianco è consigliabile tracciare su di essi linee con inchiostro colorato contrastante in modo che possano sempre apparire evidenti i dati scritti in maniera erronea. Ad ogni carico e scarico si deve immediatamente procedere alla registrazione. Non è ammessa, in caso di controllo, né dimenticanza né trascuratezza.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO N. 2

PESI MASSIMI DEI LOTTI E PESI MINIMI DEI CAMPIONI

A) CEREALI:

Peso massimo del lotto	q.li	200
Peso minimo del campione	gr.	1.000

Per le linee « inbred » di granturco il peso minimo del campione è ridotto a gr. 250.

B) FORAGGERE:

1) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:

Peso massimo del lotto	q.li	200
Peso minimo del campione	gr.	500

2) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:

Peso massimo del lotto	q.li	100
Peso minimo del campione	gr.	300

C) BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO:

Peso massimo del lotto	q.li	200
Peso minimo del campione	gr.	500

D) TUBERI-SEME DI PATATA:

Il peso massimo di un lotto non può superare q.li 1.000. Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione ed il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere, dall'ente certificatore.

E) PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA:

1) Sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:

Peso massimo del lotto	q.li	200
Peso minimo del campione	gr.	500

2) Sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:

a) sementi di lino:

Peso massimo del lotto	q.li	100
Peso minimo del campione	gr.	1.000

b) altre sementi:

Peso massimo del lotto	q.li	100
Peso minimo del campione	gr.	300

F) PIANTE ORTIVE:

Peso massimo del lotto:

a) Sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento	q.li	200
b) Sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	q.li	100

Peso minimo del campione:

Allium cepa	gr.	25
Allium porrum	»	25
Anthriscus cerefolium	»	25
Apium graveolens	»	25
Asparagus officinalis	»	100
Beta vulgaris (tutte le specie)	»	100
Brassica oleracea (tutte le specie)	»	25
Brassica rapa	»	50
Capsicum annuum	»	50
Cichorium intybus	»	25
Cichorium endivia	»	25
Citrullus vulgaris	»	200
Cucumis melo	»	100
Cucumis sativus	»	25
Cucurbita pepo	»	150
Daucus carota	»	25
Foeniculum vulgare	»	50
Lactuca sativa	»	25
Petroselinum hortense	»	25
Phaseolus coccineus	»	1.000
Phaseolus vulgaris	»	500
Pisum sativum	»	500
Raphanus sativus	»	50
Scorzonera hispanica	»	25
Solanum melongena	»	25
Solanum lycopersicum	»	25
Spinacia oleracea	»	100
Valerianella locusta	»	25
Vicia faba	»	1.000
Zea mais convar. *microsperma*	»	500
Zea mais convar. *saccharata*	»	1.000

Per le varietà ibride F1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto sino ad un quarto del peso fissato per la specie, con un numero minimo di 200 semi per campione.

Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato, in relazione agli accertamenti da compiere, per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.

G) ALTRE SPECIE ERBACEE:

1) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:

Peso massimo del lotto	q.li	200
Peso minimo del campione	gr.	500

2) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:

Peso massimo del lotto	q.li	100
Peso minimo del campione	gr.	300

H) SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE:

Peso massimo del lotto:

a) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo	q.li	50
b) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo	q.li	10

Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

I) SEMENTI PER COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE NONCHE' MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI (ESCLUSI I TUBERI-SEME DI PATATE):

Nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto.

Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO N. 3

ELENCO DELLE SPECIE

I. — COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico	Nome volgare
BARBABIETOLE:	
Beta vulgaris **L. var. *crassa* Alef.**	**Barbabietola da foraggio**
Beta vulgaris **L. var. *saccarifera* Alef.**	**Barbabietola da zucchero**
CEREALI:	
Avena byzantina K Kock.	Avena rossa
Avena sativa L.	Avena
Fagopyrum esculentum Moench	Grano saraceno
Hordeum distichum L. (= H. vulgare L. conv. distichum (L.) Alef.)	Orzo distico
Hordeum polystichum L. (= H. vulgare L. conv. hexasticum (L.) Alef.)	Orzo polistico
Oryza sativa L.	Riso
Panicum miliaceum L.	Miglio
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Setaria italica (L.) Beauv.	Panico
Triticum aestivum L.	Frumento tenero
Triticum durum Desf	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Triticum turgidum L.	Frumento turgido
Zea mays L. [esclusi Zea mays L. convar. microsperma (Koern) e Zea mays L. convar. saccharata (Koern)]	Granoturco, mais [escluso Mais rostrato (Popcorn) e Mais zuccherino]
FORAGGERE:	
Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	Agropiro crestato
Agropyron desertorum (Fisch.) Schult.	Agropiro dei deserti
Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte	Agropiro tenue
Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth (= A. alba L.)	Agrostide bianca
Agrostis palustris Huds.	Agrostide palustre
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis tenuis Sibth.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Anthoxanthum odoratum L.	Paleo odoroso
Anthyllis vulneraria L.	Antillide
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.	Avena altissima
Brassica campestris L. ssp. *rapa* (L.) Thell. (= Br. rapa L.)	Rapa da foraggio
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Peterm.	Navone da foraggio e Rutabaga
Brassica oleracea L. convar. *acephala* DC.	Cavolo da foraggio
Bromus arvensis L.	Bromo arvense
Bromus erectus Huds.	Bromo eretto
Bromus inermis Leyss.	Bromo inerme
Cajanus caian (L.) Millsp.	Pisello del tropico
Cynosurus cristatus L.	Coda di cane
Coronilla varia L.	Coronilla
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	Aira crespitosa
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	Aira flessuosa
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina, dattile
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	Fagiolo d'Egitto
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. *frumentacea* Wight	Miglio giapponese
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees	Eragrostide curvula
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca ovina L. var. *capillata* (Lam.) Hack. (= F. tenuifolia Sibth.)	Festuca capillata
Festuca ovina L. var. duriuscula (L.) Koch.	Festuca duruscula
Festuca pratensis Huds. (= F. elatior L.)	Festuca pratense
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Festuca rubra L. var. *heterophylla* (Lam.) Mutel	Festuca eterofilla
Festuca rubra L. var. *commutata* Gaud. (= F. fallax Thuill.)	Festuca commutata
Hedysarum coronarium L.	Sulla
Holcus lanatus L.	Erba bambagiona
Lolium hybridum Hausskn	Loglio ibrido
Lolium multiflorum Lam.	Loietto comune Loietto italico Loiessa Loietto vestervoldico
Lolium perenne L.	Loietto perenne o Loietto inglese
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lotus uliginosus Schk.	Ginestrino palustre
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino azzurro
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago lupulina L.	Lupolina
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago varia Martyn	Medica variegata
Melilotus alba Med.	Meliloto bianco
Melilotus officinalis (L.) Pall.	Meliloto giallo
Onobrychis viciaefolia Scop. (= O. sativa Lam.)	Lupinella
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	Fagiolo Adzuchi
Phaseolus aureus Roxb.	Fagiolo Urd.
Phaseolus mungo L.	Fagiolo mungo
Phleum pratense L.	Fleolo, coda di topo
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	Miglio perlato o penniseto
Phalaris arundinacea L.	Falaride arundinacea
Phalaris stenoptera Haeck.	Falaride tuberosa
Pisum arvense L. (= P. sativum L. var. arvense (L.) Poir.)	Pisello da foraggio
Poa annua L.	Poa annua
Poa bulbosa L.	Poa bulbosa
Poa compressa L.	Poa compressa
Poa nemoralis L.	Fienarola dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Erba fienarola
Poa trivialis L.	Poa comune
Sorghum almum Parodi	Sorgo almo
Sorghum halepense (L.) Pers.	Sorgagna
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.	Sorgo gentile
Sorghum vulgare Pers.	Sorgo da granella e zuccherino
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium campestre Schreb.	Trifoglio campestre
Trifolium dubium Sibth	Trifoglio filiforme
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragifero
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense

Nome botanico —	Nome volgare —
Trifolium repens L. var. *giganteum* Lagr.-Fos.	Trifoglio ladino
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.	Avena bionda
Vicia angustifolia Reich	Veccia angustifoglia
Vicia ervilia (L.) Willd.	Vecciolo
Vicia faba L. var. *equina* Pers.	Favetta, Fava cavallina
Vicia faba L. var. *minor* (Peterm) Bull.	Favino
Vicia narbonensis L.	Veccia di Narbona
Vicia pannonica Crantz	Veccia della Pannonia
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth.	Veccia vellutata
Vigna sinensis (L.) Savi	Vigna cinese
OLEAGINOSE E DA FIBRA:	
Arachis hypogea L.	Arachide
Brassica campestris L. (Br. rapa L.) spp. *oleifera* DC.	Ravizzone
Brassica juncea (L.) Czern.	Senape indiana
Brassica napus L. ssp. *oleifera* DC.	Colza
Brassica nigra (L.) Koch	Senape nera
Camelina sativa (L.) Crantz	Camellina
Cannabis sativa L.	Canapa
Carthamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Carvi, Anice dei Vosgi
Glycine max (L.) Merr. (Soja hispida Moench)	Soia
Gossypium sp.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Hibiscus cannabinus L.	Ibisco
Linum usitatissimum L.	Lino
Papaver somniferum L.	Papavero da oppio
Raphanus sativus L. var. *oleifera* (DC.) Metzg.	Rafano oleifero
Ricinus communis L.	Ricino
Sesamum indicum L. (= S. orientale)	Sesamo
Sinapis alba L.	Senape bianca
ALTRE:	
Lathyrus cicera L.	Cicerchiella
Lathyrus sativus L.	Cicerchia
Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitagawa (= L. cuneata (Dum.) Don)	Lespedeza sericea o perenne
Lespedeza stipulacea Maxim	Lespedeza della Corea
Nicotiana tabacum L.	Tabacco
Sanguisorba minor Scop.	Pimpinella
Sorghum vulgare Pers. var. *t. Tecnicum* (Koern) Jav.	Saggina da scope

II. — COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE

Nome botanico —	Nome volgare —
ORTIVE:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina
Anethum graveolens L.	Aneto
Angelica archangelica L.	Angelica
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Atriplex hortensis L.	Atreplice
Barbarea verna (Mill) Aschess.	Barbarea
Beta vulgaris L. var. *cicla* (L.) Ulrich	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. *esculenta* L. (= cruenta Alef)	Bietola da orto
Borrago officinalis L.	Borragine
Brassica chinensis L.	Cavolo sedano
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.	Navone
Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. subvar. *laciniata* L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L. (= Br. ol. var. botrytis L. f. cauliflora DC.)	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *italica* Plenck (= Br. ol. var. botrytis L. f. cymosa Duch.)	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. var. *bullata* DC. subvar. *gemmifera* (L.) DC.	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. *bullata* DC. subvar. *sabauda* (L.) DC.	Cavolo verza Cavolo di Milano
Brassica oleracea L. var. *capitata* L. f. *alba* DC.	Cavolo cappuccio bianco
Brassica oleracea L. var. *capitata* L. f. *rubra* (L.) Thell.	Cavolo cappuccio rosso
Brassica oleracea L. var. *gongylodes* L.	Cavolo rapa
Brassica pekinenses (Lour.) Rupr.	Cavolo cinese
Brassica rapa L. var. *rapa* (L.) Thell. (= Brassica campestris L.)	Rapa
Capparis spinosa L.	Cappero
Capsicum annuum L.	Peperone
Carum carvi L.	Carvi, Anice dei Vosgi
Cicer arietinum L.	Cece
Cichorium endivia L.	Indivia e scarola
Cichorium intybus L. var. *foliosum* Bisc.	Cicoria o radicchio
Citrullus vulgaris Schrad.	Cocomero
Coriandrum sativum L.	Coriandolo
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo
Cucurbita maxima Duch.	Zucca
Cucurbita moscata (Duch.) Duch. ex Poir	Zucca torta
Cucurbita pepo L.	Zucchino
Cuminum cyminum L.	Cumino
Cynara cardunculus L.	Cardo
Cynara scolymus L.	Carciofo
Daucus carota L. ssp. *sativus* (Hoffm.) Hayek	Carota
Eruca sativa Mill.	Rucola
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio
Fragraria vesca L. s. l.	Fragola
Hibiscus esculentus L.	Ocra
Humulus lupulus L.	Luppolo
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. (= L. vulgaris Ser.)	Lagenaria
Lavandula spica L.	Lavanda
Lens culinaris Med.	Lenticchia
Lepidium sativum L.	Agretto
Majorana hortensis Moench.	Maggiorana
Matricaria chamomilla L.	Camomilla
Nasturtium officinale R. Br.	Crescione d'acqua
Ocimum basilicum L.	Basilico
Pastinaca sativa L.	Pastinaca
Petroselinum hortense Hoff. (= P. crispum (Mill.) Nym.)	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus lunatus L.	Fagiolo di Lima
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Physalis alkekengi L.	Alchechengio
Pimpinella anisum L.	Anice
Pisum sativum L. (= escluso Pisum arvense)	Pisello
Raphanus sativus L.	Ravanello
Rosmarinus officinalis L.	Rosmarino
Rumex acetosa L.	Acetosa
Ruta graveolens L.	Ruta
Salsola soda L.	Roscano
Salvia officinalis L.	Salvia
Satureja hortensis L.	Santoreggia
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum lycopersicum L. (= Lycopersicum esculentum Mill.)	Pomodoro
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Tetragonia expansa Thunb.	Spinacio della Nuova Zelanda
Thymus vulgaris L.	Timo
Tragopogon porrifolium L.	Scorzobianca
Valeriana officinalis L.	Valeriana

Nome botanico	Nome volgare
Valerianella locusta (L.) Betcke (= V. olitoria (L.) Poll.)	Valerianella
Vicia faba L. var. *major* L.	Fava
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth.	Fagiolo asparagio
Vigna sinensis (L.) Savi (= Dolichos melanophthalmus DC.)	Fagiolo dall'occhio
Zea mays L. convar. *microsperma* (Koern)	Mais rostrato, Pop-corn
Zea mays L. convar. *saccharata* (Koern)	Mais zuccherino
ORNAMENTALI E DA FIORE:	
Achillea filipendulina Lamk.	Achillea gialla
Achillea millefolium L.	Millefoglio
Ageratum mexicanum Sims.	Agerato
Althea rosea Cav.	Altea
Alyssum maritimum Lamk.	Alisso
Alyssum saxatile L.	Alisso perenne
Anemone japonica Sieb et Zucc.	Anemone
Antirrhinum majus L.	Bocca di Leone
Amaranthus bicolor Nocca	Amaranto bicolore
Amaranthus caudatus L.	Amaranto
Aquilegia caerulea James	Aquilegia
Aralia sieboldii Hort.	Aralia sieboldi
Arabis caucasica Willd. (= A. albida Stev.)	Arabis
Asparagus plumosus Bak.	Asparago piumoso
Asparagus sprengeri Reg.	Asparago sprengeri
Aster	Astro
Aubrietia deltoidea L.	Aubrezia
Begonia semperflorens Lin. et Otto	Begonia
Bellis perennis L.	Margheritina
Calceolaria herbeohybrida Chitt.	Calceolaria
Calendula officinalis L.	Calendula
Callistephus chinensis Nees.	Astro
Campanula medium L.	Campanula
Capsicum annuum L.	Peperoncino ornamentale
Celosia argetea L. var. *plumosa* Hort.	Celosia
Celosia cristata L.	Celosia cresta di gallo
Centaurea cyanus L.	Centaurea
Chamaedorea spp.	Camadorea
Cheiranthus annuus L.	Violacciocca annuale
Cheiranthus cheiri L.	Violacciocca gialla
Chrysanthemum carinatum Schousb.	Margherita tricolore
Chrysanthemum coronarium L.	Crisantemo coronario
Chrysanthemum leucanthemum L.	Margherita
Chrysanthemum spp.	Crisantemo
Cineraria cruenta Mass.	Cineraria
Cineraria maritima L.	Cineraria marittima
Clarkia elegans Dougl	Clarchia
Cleome spinosa Jacq.	Cleome
Cobaea scadens Cav.	Cobea
Coleus verschaffeltii Lem.	Coleo
Convolvulus spp.	Campanula rampicante
Cordyline spp.	Cordiline
Coreopsis spp.	Coreopsis
Cosmos bipinnatus Cav.	Cosmea bipennata
Cucurbita lagenaria L.	Zucca ornamentale
Cucurbita pepo L.	Zucchetta ornamentale
Cyclamen persicum Mill.	Ciclamino
Cynodon dactylon Pers.	Gramigna
Dahlia pinnata Cav. (= D. variabilis Desf.)	Dalia
Delphinium consolida L.	Speronella
Delphinium cultorum Voss. (= D. hybridum Hort. « Pacific Geant »)	Speronella perenne
Dianthus barbatus L.	Garofano dei poeti
Dianthus caryophyllus L. « Semperflorens - Chabaud »	Garofano Chabaud
Dianthus caryophyllus « semperflorens » di Nizza	Garofano di Nizza
Dianthus chinensis L.	Garofano cinese
Dianthus spp.	Garofano
Dichondra repens Forst.	Dicondra
Digitalis purpurea L.	Digitale
Dimorphotheca aurantiaca DC.	Dimorfoteca
Eschscholtzia californica Cham.	Papavero di California
Euphorbia variegata Pursh.	Euforbia
Fatsia japonica Docne et Planch.	Aralia sieboldi
Freesia hybrida Hort.	Freesia
Gaillardia aristata Pursh.	Gaillardia
Gazania splendens Hort. var. *hybrida* Hort.	Gazania
Gerbera hybrida Bol. L.	Gerbera
Geum chiloense Balt.	Benedetta
Godetia grandiflora Lindl.	Godezia
Gomphrena globosa L.	Gonfrena
Gypsophila elegans Biet. e *Gypsophila paniculata* L.	Gissofila
Heliantus spp. (escluso H. annuus passato alle oleifere)	Girasole da giardino
Helichrysum bracteatum Andr.	Elicrisio
Heliotropium peruvianum L.	Vaniglia
Hesperis matronalis L.	Giuliana
Iberis sempervirens L.	Iberis perenne
Iberis umbellata L.	Iberis annuale
Iberis sp.	Iberis
Impatiens balsamina L.	Balsamina
Ipomea coccinea L.	Campanella rampicante
Ipomea spp. (= Convolvulus spp.)	Campanula rampicante
Kalanchöe blossfeldiana v. Poelln.	Kalanchoe
Kentia forsteriana F. Muell. (= Howea forsteriana Bec.)	Kentia
Kochia scoparia Schrand var. *trichophylla* Stopf.	Cipressino annuale
Lagenaria leucantha Rusby	Zucca ornamentale
Lathyrus odoratus L.	Pisello odoroso
Lavatera trimestris L.	Lavatera
Limonium sinuatum L.	Statice
Linaria maroccana Hook.	Linaria
Linum grandiflorum Desf.	Lino da fiore
Lobelia erinus L.	Lobelia
Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.)	Lunaria
Lupinus polyphillus Lindl. (Lupino di Russel)	Lupino perenne
Lupinus sp.	Lupino
Malcomia maritima Br. R.	Malcomia
Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum perthenium Sm.)	Matricaria
Matthiola annua Sw.	Violacciocca annuale
Matthiola incana Br. R.	Violacciocca
Maurandia barclaiana Lindl.	Maurandia
Mosembrianthemum criniflorum L. f. (= Dorotheanthus bellidiformis N. E. Br.)	Ficoide
Mimulus luteus L.	Mimolo
Mimulus spp.	Mimolo
Mirabilis jolapa L.	Bella di notte
Momordica balsamica L.	Momordica
Myosotis alpestre Schmidt	Non ti scordar di me
Nemesia strumosa Benth.	Nemesia
Nemesia spp.	Nemesia
Nigella damascena L.	Nigella
Nemophila menziesii Hook. et Arm. var. *insignis* Brand.	Nemofile
Oenothera spp.	Enotera
Papaver nudicaule L.	Papavero nudicaule
Papaver orientale L.	Papavero gigante
Papaver somniferum L. var. *paeoniaeflorum* Hort.	Papavero a fiore di peonia
Papaver sp.	Papavero
Passiflora caerulea L.	Passiflora
Passiflora spp.	Passiflora
Pelargonium hybridum Hort.	Geranio
Pentstemon spp.	Pentstemon
Petunia hybrida Hort.	Petunia
Phoenix canariensis Hort.	Palma canariense
Phoenix roebelinii O. Brient	Palma
Phlox drummondii Hook.	Flox annuale
Physalis alkekengii L.	Alchechengi
Physostegia virginiana Benth.	Fisostegia
Portulaca grandiflora Hook	Portulaca
Primula acaulis L.	Primula
Primula malacoides Franch	Primula
Primula abconica Hance	Primula
Primula spp.	Primula
Pyrethrum porthenium Sm.	Matricaria
Pyrethrum roseum Bieb.	Piretro roseo

Nome botanico	Nome volgare
Pyrethrum spp.	Piretro
Quamoclit coccinea sp.	Campanella rampicante
Rudbeckia spp.	Rudbeckia
Reseda odorata L.	Amorino
Rosa canina L.	Rosa canina
Sagina subulata Presl.	Sagina
Saintpaulia ionantha Wendl.	Violetta africana
Salpiglossis sinuata Ruitz et Pav.	Salpiglossis
Salvia splendens Ker.	Salvia splendida
Scabiosa caucasica Biet.	Scabiosa
Scabiosa maritima L.	Vedovine
Schizanthus pinnatus Ruitz et Pav.	Schizanto
Senecio cruentus DC.	Cineraria
Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.)	Cineraria marittima
Silene pendula Linn.	Silene pendula
Silene spp.	Silene
Sinningia speciosa Benth ot Hooker	Glossinia
Statice sinuata L.	Statice
Strelitzia reginae Banks	Strelitzia
Tagetes erecta L.	Garofano d'India
Tagetes padula L.	Tagete
Tagetes spp.	Tagete
Trachycarpus excelsus Wendl.	Trachicarpo
Tropaeolum majus L.	Nasturzio
Verbena hybrida Hort.	Verbena
Viola cornuta L. (= Viola williamsii Vittr.)	Viola cornuta
Viola odorata L.	Viola mammola
Viola tricolor L. var. *hortensis* Hort.	Viola del pensiero
Zea mais L. var. *japonica* Hort. (= Zea vittata Hort.)	Granoturco ornamentale
Zinnia elengans Jacq.	Zinnia

III. — Piante agrarie arboree ed arbustive

Nome botanico	Nome volgare
Castanea sativa Mill.	Castagno
Citrus aurantium L.	Arancio
Corylus avellana L.	Nocciolo
Diospyros kaki L.	Diospiro o Kaki
Juglans nigra L.	Noce nera
Juglans regia L.	Noce comune
Malus communis DC. (Pyrus malus L.)	Melo
Olea europea L.	Olivo
Pistacia therebintus L.	Pistacchio
Pyrus communis L.	Pero selvatico
Prunus amygdalus Batsch	Mandorlo
Prunus armeniaca L.	Albicocco
Prunus avium L.	Ciliegio selvatico
Prunus cerasifera Ehrh.	Susino mirabolano
Prunus domestica L.	Susino
Prunus mahaleb L.	Ciliegio mahaleb
Prunus persica Batsch.	Pesco

IV. — Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi bulbi, rizomi e simili

Nome botanico	Nome volgare
Patate:	
Solanum tuberosum L.	Patata
Ortive:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium sativum L.	Aglio
Asparagus officinalis L.	Asparago
Cynara cardunculus L.	Cardo
Cynara scolymus L.	Carciofo
Ornamentali e da fiore:	
Amaryllis belladonna L.	Belladonna
Anemone coronaria L.	Anemone
Anemone hortensis L.	Anemone
Begonia tuberosa Hort.	Begonia
Begonia tuberhibrida Voss.	Begonia
Calla aethiopica L.	Calla
Canna hortensis Guillaum	Canna
Crocos sp.	Croco
Dahlia hortensis Guillaum (= D. variabilis Desf.)	Dalia
Freesia hybrida Hort.	Freesia
Fritillaria imperialis L.	Corona imperiale
Gladiolus hybridum Hort.	Gladiolo
Hippeastrum hybridum Hort.	Amarillide
Hyacinthus orientalis L.	Giacinto
Iris sp.	Iris
Ixia maculata L.	Ixia
Lilium longiflorum Thunb. var. *Harrissii* Hort.	Giglio a lungo fiore
Lilium candidum L.	Giglio di S. Antonio
Lilium regale E.H. Wilson	Giglio regale
Lilium tigrinum Gawl.	Giglio tigrino
Lilium speciosum Thunb.	Giglio specioso
Narcissus pseudo-narcissus L.	Narciso a trombetta
Narcissus incomparabilis Mill.	Narciso incomparabile
Narcissus jonquilla L.	Narciso giunchiglia
Narcissus tazetta L.	Narciso a mazzetti
Nerine	Nerine
Ornithogalum arabicum L.	Ornitogalo d'Arabia
Ornithogalum thyrsoides Jacq.	Cincirinci
Polianthes tuberosa L.	Tuberosa
Ranunculus asiaticus L.	Ranuncolo
Sinningia (= Gloxinia)	Glossinia
Tulipa sp.	Tulipano

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

Allegato n. 4

4/*a*. — PICCOLE CONFEZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO E MISCUGLI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE.

I limiti di peso per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduttivi di cui al primo comma dell'art. 9 del presente regolamento sono determinati come segue:

1) Sementi per colture erbacee da pieno campo (escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore):

A) *Cereali*: i piccoli imballaggi non debbono superare kg. 5 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg. 2.

B) *Foraggere*: i piccoli imballaggi non debbono superare kg. 1 di peso.

C) *Barbabietole*: per le sementi plurigerme i piccoli imballaggi non debbono superare kg. 1; per le sementi monogermi e di precisione i piccoli imballaggi non debbono superare kg. 0,1.

D) *Piante oleaginose e da fibra*: i piccoli imballaggi non debbono superare kg. 1.

2) Sementi per colture erbacee, ortive delle categorie « certificate » e « commerciale », nonchè per le colture ornamentali e da fiore:

A) *Ortive*: i piccoli imballaggi non devono superare kg. 5 per le sementi di leguminose, granturco dolce e granturco da scoppio; kg. 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valerianella; kg. 0,100 per tutte le altre specie ortive.

B) *Ornamentali e da fiore*: i piccoli imballaggi non devono superare gr. 5 in peso.

3) Sementi di piante agrarie arboree ed arbustive: i piccoli imballaggi e i miscugli non devono superare i gr. 100 di peso.

4) Materiale di moltiplicazione, costituito da tuberi, bulbi, rizomi e simili e relativi miscugli:

A) *Tuberi-seme di patata*: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 50 e comunque non debbono superare il peso di kg. 5.

B) *Organi riproduttivi di piante ortive*: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.

C) *Organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore*: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 5.

4/*b*. — PICCOLE CONFEZIONI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I limiti di peso per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduttivi di cui al secondo comma dell'art. 9 del presente regolamento sono determinati come segue:

1) Sementi per colture erbacee da pieno campo (escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore):

A) *Cereali*: i piccoli imballaggi non debbono superare kg. 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg. 10.

B) *Foraggere*: i piccoli imballaggi non devono superare kg. 10 di peso.

C) *Barbabietole*: per le sementi plurigerme i piccoli imballaggi non devono superare kg. 2,5 di peso, per le sementi monogermi e di precisione i piccoli imballaggi non devono contenere più di 100.000 grani.

D) *Piante oleaginose e da fibra*: i piccoli imballaggi non devono superare kg. 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg. 5.

2) Sementi per colture erbacee ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi non devono superare gr. 200 in peso.

3) Sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare kg. 5.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO N. 5

CARTELLINO UFFICIALE
(primo capoverso dell'art. 11 del regolamento)

CEREALI:

A) per le sementi di base e le sementi certificate:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . .;
(*) 4) Specie;
(*) 5) Varietà o linea « inbred » di granoturco;
6) Categoria;
7) Paese di produzione;
8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi (2);
9) . . . . . (3);
10) Data della chiusura ufficiale (4).

B) per i miscugli:
1) miscuglio . . . . . (5);
2) Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . .;
(*) 4) Specie, categoria, varietà, Paese di produzione, proporzioni in peso di ciascun componente;
(*) 5) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi (2);
6) Data della chiusura ufficiale (4).

C) per le sementi di generazioni anteriori a quelle di base:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . .;
(*) 4) Specie;
(*) 5) Varietà;
(*) 6) La menzione « sementi pre-base »;
(*) 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie « sementi certificate » o « sementi certificate di 1ª riproduzione ».

---

(1) La indicazione « Normativa C.E.E. » deve essere apposta soltanto nelle *etichette riguardanti sementi appartenenti a varietà di specie contemplate* nell'art. 24 della legge.

(2) Cancellare la dicitura che non interessa.

(3) Per le varietà ibride di granoturco, la menzione « ibrido ».

(4) Necessaria solamente per gli scambi con gli Stati membri delle Comunità europee e per le specie contemplate nell'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonché nel caso in cui si sia proceduto ufficialmente ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio.

(5) Indicare le specie che compongono il miscuglio.

N. B. — E' sufficiente che il cartellino ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni contrassegnate con (*).

FORAGGERE:

A) per le sementi di base e le sementi certificate:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . .;
(*) 4) Specie;
(*) 5) Varietà;
6) Categoria;
7) Paese di produzione;
8) Peso netto o lordo dichiarato (2);
9) Generazioni dalla semente di base N. . . . . . . (3);
10) Data della chiusura ufficiale (4);
11) N. . . . . . (5).

B) per le sementi commerciali:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
(*) 2) Sementi commerciali (non certificate per la varietà);
3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 4) Lotto N. . . . . .;
(*) 5) Specie (6);
6) Zona ecologica di produzione;
7) Peso netto o lordo dichiarato (2);
8) Data della chiusura ufficiale (4).

C) per i miscugli:
1) miscuglio di sementi per . . . . . (7);
2) Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . .;
(*) 4) Specie, categoria, varietà, Paese di produzione, proporzioni in peso di ciascun componente (8);
(*) 5) Peso netto o lordo dichiarato (2).

D) per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . .;

(*) 4) Specie;
(*) 5) Varietà;
(*) 6) La menzione « sementi pre-base »;
(*) 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria « sementi certificate di 1ª riproduzione ».

---

(1) La indicazione « Normativa C.E.E. » deve essere apposta soltanto nelle etichette riguardanti sementi appartenenti a varietà di specie contemplate nell'art. 24 della legge.

(2) Cancellare la dicitura che non interessa.

(3) Solamente per le sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni successive a partire dalle sementi di base.

(4) Necessaria solamente per gli scambi con gli Stati membri delle Comunità europee e per le specie contemplate nell'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonché nel caso in cui si sia proceduto ufficialmente ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio.

(5) Per le varietà di graminacee per le quali non è stato fatto alcun esame del valore colturale e di utilizzazione apporre la dicitura « non destinate alla produzione foraggera ».

(6) Per il lupino indicare se lupino dolce o lupino amaro.

(7) Indicare le specie che compongono il miscuglio.

(8) Nel caso di sementi commerciali indicare anche la zona di produzione.

N. B. — E' sufficiente che il cartellino ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni contrassegnate (*).

BARBABIETOLE:

A) per le sementi di base e le sementi certificate:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . . ;
(*) 4) Barbabietole da zucchero o da foraggio (2);
(*) 5) Varietà o tipo;
6) Categoria;
7) Paese di produzione;
8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi (2);
(*) 9) Per le sementi monogermi: la menzione « monogermi »;
(*) 10) Per le sementi di precisione: la menzione « di precisione »;
11) Data della chiusura ufficiale (3).

B) per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . . ;
(*) 4) Specie;
(*) 5) Varietà;
(*) 6) La menzione « sementi pre-base »;
(*) 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria « sementi certificate ».

TUBERI-SEME DI PATATA:

A) per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:
1) « Normativa C.E.E. »;
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . . ;
(*) 4) Varietà;
5) Paese di produzione;
(*) 6) Categoria ed eventuale classe;
7) Calibro;
8) Peso netto dichiarato;
9) Annata di raccolta;
10) Data della chiusura ufficiale (3).

B) per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . . o numero di identificazione del produttore;
(*) 4) Varietà;
(*) 5) La menzione « tuberi-seme pre-base ».

PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA:

A) per le sementi di base e le sementi certificate:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) Mese ed anno della chiusura ufficiale;
(*) 4) Lotto N. . . . . . ;
(*) 5) Specie;
(*) 6) Varietà;
7) Categoria;
8) Paese di produzione;
9) Peso netto o lordo dichiarato (2).

B) per le sementi commerciali:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
(*) 2) Sementi commerciali (non certificate per la varietà);
3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
4) Mese ed anno della chiusura ufficiale;
(*) 5) Lotto N. . . . . . ;
(*) 6) Specie;
7) Zona ecologica di produzione;
8) Peso netto o lordo dichiarato (2).

C) per le sementi di generazioni anteriori a quelle di base:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
(*) 3) Lotto N. . . . . . ;
(*) 4) Specie;
(*) 5) Varietà;
(*) 6) La menzione « sementi pre-base »;
(*) 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie « sementi certificate » o « sementi certificate di 1ª riproduzione ».

CARTELLINO UFFICIALE
(terzo capoverso dell'art. 9 del regolamento)

A) per le sementi certificate:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) Numero di riferimento del lotto;
4) Categoria;
5) Peso netto.

B) per le sementi commerciali:
1) « Normativa C.E.E. » (1);
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) Sementi commerciali;
4) Numero di riferimento del lotto;
5) Peso netto.

---

(1) La indicazione « Normativa C.E.E. » deve essere apposta soltanto nelle etichette riguardanti sementi appartenenti a varietà di specie contemplate nell'art. 24 della legge.

(2) Cancellare la dicitura che non interessa.

(3) Necessaria solamente per gli scambi con gli Stati membri delle Comunità europee e per le specie contemplate nell'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonché nel caso in cui si sia proceduto ufficialmente ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio.

N. B. — E' sufficiente che il cartellino ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni contrassegnate con (*).

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO N. 6

I. — COLTURE ERBACEE DI PIENO CAMPO
(escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore)

A) BARBABIETOLE

SPECIE	Categoria	Purezza minima varietale %	Facoltà germinativa minima (% dei semi puri o dei glomeruli)	Tenore massimo di umidità (% in peso)	Purezza specifica		
					Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre piante (% in peso in un campione di gr. 200)	
						Totale	Malerbe
1	2	3	4	5	6	7	8
Beta vulgaris L. var. *crassa Alef.*							
a) sementi monogermi, di precisione, naturali, di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85	tutte	—	73	15	97	0,3	0,1
b) altre varietà . .	tutte	—	68	15	97	0,3	0,1
Beta vulgaris L. var. *saccarifera Alef.*							
a) sementi monogermi, di precisione, naturali, di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85	tutte	—	73	15	97	0,3	0,1
b) altre varietà	tutte	—	68	15	97	0,3	0,1

1) Le sementi devono presentare identità e purezza delle varietà in grado sufficiente.

2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3) Sono considerate monogermi le sementi geneticamente monogermi. I glomeruli, germinati, almeno per il 90% devono dare una sola plantula.

4) Sono sementi di precisione quelle destinate alle seminatrici di precisione. Per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi almeno il 63% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% rispetto ai germinati.

5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

— in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non a tenuta di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.);

— in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

— trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

B) CEREALI

Specie	Categoria	Purezza minima varietale %	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di umidità (% in peso)	Purezza specifica: Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di sementi di altre specie di piante (numero di semi per 500 gr.): Totale	Altre specie di cereali	Altre specie di piante
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Avena byzantina K. Koek	—	99	85	14	98	10	7	—
Avena sativa L.	Base	99,9	85	14	98	4	1	3 di cui 1 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate di prima riproduzione	99,9	85	14	98	10	7	7 di cui 3 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate di seconda riproduzione	99	85	14	98	10	7	
Fagopyrum esculentum Moench	—	—	80	14	95	—	—	—
Hordeum distichum L. (= Hordeum vulgare L. conv. distichum (L.) Alef.) e *Hordeum polystichum L.* (= Hordeum vulgare L. conv. hexasticum (L.) Alef.)	Base	99,9	85	14	98	4	1	3 di cui 1 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate di prima riproduzione	99,7	85	14	98	10	7	7 di cui 3 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate di seconda riproduzione	99	85	14	98	10	7	
Oryza sativa L.	Base	99,9	85	14	98	4	2 grani rossi	1 Panicum
	Certificate di prima riproduzione	99,7	85	14	98	10	5 grani rossi	3 Panicum
	Certificate di seconda riproduzione	99	85	14	98	10	5 grani rossi	
Panicum miliaceum L.	—	—	85	14	97	50	—	—
Phalaris canariensis L.	Base	—	75	14	98	4	1	0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate	—	75	14	98	10	5	

Specie	Categoria	Purezza minima varietale %	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di umidità (% in peso)	Purezza specifica			
					Purezza minima specifica (% in peso)	*Contenuto massimo di sementi di altre specie di piante (numero di semi per 500 gr.)*		
						Totale	Altre specie di cereali	Altre specie di piante
1	2	3	4	5	6	7	8	6
Secale cereale L.	Base	—	85	14	98	4	1	3 di cui 1 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate	—	85	14	98	10	5	7 di cui 3 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
Setaria italica (L.) Beauv.	—	—	80	14	97	50	—	—
Triticum aestivum L. *Triticum durum Desf.* *Triticum spelta L.*	Base	99,9	85	14	98	4	1	3 di cui 1 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate di prima riproduzione	99,7	85	14	98	10	7	7 di cui 3 di Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum.
	Certificate di seconda riproduzione.	99	85	14	98	10	7	
Triticum turgidum L.	—	—	85	14	98	10	—	—
Zea mays L. [esclusi Zea mays L. convar. microsperma (Koern) e Zea mays L. convar. saccharata (Koern)]	Base	—	90	13	98	0 (in gr. 250)	—	—
	Certificate di varietà ibride	—	90	13	98	0	—	—
	Certificate di varietà a impollinazione libera	—	90	13	98	0	—	—

1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Questa condizione è applicabile per analogia alle linee « inbred » di granturco.

2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. In 500 grammi di sementi di base è tollerato un frammento di Claviceps purpurea, e in 500 grammi di sementi certificate sono tollerati tre pezzi o frammenti di Claviceps purpurea.

3) La rispondenza alle condizioni di purezza minima varietale è controllata principalmente in coltura.

4) La presenza di un seme di Avena fatua, di Avena sterilis, Avena ludoviciana e Lolium temulentum in un campione di 500 grammi non è considerata impurezza qualora un secondo campione di 500 grammi sia privo di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana e Lolium temulentum.

5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

— in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione dei Mays e Sorghi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12;

— in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre negli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) Il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) La data di determinazione della facoltà germinativa;

3) Facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) FORAGGERE

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
Agropyron cristatum (L.) *Gaertn.* . .	—	90	1	80	—
Agropyron desertorum (Fisch.) *Schult.*	—	90	1	80	—
Agropyron trachycaulum (LK.) *Malte*	—	90	1	80	—
Agrostis canina L.	tutte	90	1	75	—
Agrostis gigantea Roth. (= A. alba L.)	tutte	90	1	80	—
Agrostis palustris Huds.	—	90	1	75	—
Agrostis stolonifera L.	tutte	90	1	75	—
Agrostis tenuis Sibth	tutte	90	1	75	—
Alopecurus pratensis L.	tutte	75	1,5	70	—
Anthoxanthum odoratum L.	—	75	1,5	70	—
Anthyllis vulneraria L.	—	95	0,5	80	—
Arrhenatherum elatius (L.) *J. et C. Presl.*	tutte	90	1	80	—
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) *Peterm.*	tutte	98	0,5	80	—
Brassica oleracea L. convar. *acephala DC.*	tutte	98	0,5	80	—
Bromus arvensis L.	—	90	1,5	80	—
Bromus erectus Huds.	—	90	1,5	80	—
Bromus inermis Leyss. . . .	—	90	1,5	80	—
Cajanus caian (L.) *Millsp.*	—	98	0,1	80	—
Cynosurus cristatus L.	—	95	1	80	—
Coronilla varia L.	—	95	0,5	80	—
Deschampsia caespitosa (L.) *Beauv.* . .	—	75	1,5	70	—
Deschampsia flexuosa (L.) *Trin.* . .	—	75	1,5	70	—
Dactylis glomerata L.	tutte	90	1	80	—
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	—	98	0,1	85	—
Echinochloa crus-galli (L.) *Beauv.* var. *frumentacea Wight*	—	97	1,5	80	—
Eragrostis curvula (Schrad.) *Nees* . .	—	95	1	80	—
Festuca arundinacea Schreb.	tutte	95	1	80	—
Festuca ovina L.	tutte	85	1	75	—
Festuca ovina L. var. *capillata* (Lam.) *Hack* (= F. tenuifolia Sibth.)	tutte	85	1	75	—
Festuca ovina L. var. *duriuscula* (L.) *Koch.*	tutte	85	1	75	—
Festuca pratensis Huds. (= Festuca elatior L.)	tutte	95	1	80	—
Festuca rubra L.	tutte	90	1	75	—
Festuca rubra L. var. *Heterophylla* (Lam.) *Mutel*	tutte	90	1	75	—
Festuca rubra L. var. *commutata Gaud.* (= F. fallax Thuill.)	tutte	90	1	75	—
Hedysarum coronarium L.	tutte	95	1,5	75	25
Holcus lanatus L.	—	75	1,5	70	—
Lolium hybridum Hausskn.	tutte	96	1	80	—
Lolium multiflorum Lam.	tutte	96	1	75	—
Lolium perenne L.	tutte	96	1	80	—
Lotus corniculatus L.	tutte	95	0,8	75	40

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
Lotus uliginosus Schk.	—	95	0,8	75	—
Lupinus albus L.	tutte	97	0,2	80	20
Lupinus angustifolius L.	tutte	97	0,2	80	20
Lupinus luteus L.	tutte	97	0,2	80	20
Medicago lupulina L.	tutte	97	0,8	80	20
Medicago sativa L.	tutte	97	0,5	80	40
Medicago varia Martyn	tutte	97	0,5	80	40
Melilotus alba Med.	—	97	1	80	—
Melilotus officinalis (L.) *Pall.*	—	97	1	80	—
Onobrychis viciaefolia Schop. (= O. sativa Lam.)	tutte	95	1,5	75	20
Ornithopus sativus Brot.	—	97	0,5	80	—
Phaseolus angularis (Willd.) *Wight*	—	97	0,1	80	—
Phaseolus aureus Roxb.	—	97	0,1	80	—
Phaseolus mungo L.	—	97	0,1	80	—
Phleum pratense L.	tutte	95	0,5	80	—
Pennisetum glaucum (L.) *R. Br.*	—	97	5	80	—
Phalaris arundinacea L.	—	97	5	75	—
Phalaris stenoptera Haeck.	—	97	5	75	—
Pisum arvense L. (= P. sativum L. var. arvense (L.) Poir.)	tutte	97	0,1	80	—
Poa annua L.	tutte	85	1	75	—
Poa bulbosa L.	—	85	1	75	—
Poa compressa L.	—	85	1	75	—
Poa nemoralis L.	tutte	85	1	75	—
Poa palustris L.	tutte	85	1	75	—
Poa pratensis L.	tutte	85	1	75	—
Poa trivialis L.	tutte	85	1	75	—
Raphanus sativus L. var. *oleifera* (DC.) *Metzg.*	tutte	95	0,5	80	—
Sorghum almum Parodi	—	97	4	75	—
Sorghum hale -se (L.) *Pers.*	—	97	4	75	—
Sorghum sudanense (Pieper) *Stapf.*	—	97	4	75	—
Sorghum vulgare Pers.	—	98	4	75	—
Sorghum spec. (sorghi ibridi)	—	95	6	70	—
Trifolium alexandrinum L.	tutte	97	0,5	80	20
Trifolium campestre Schreb.	—	97	0,5	80	—
Trifolium dubium Sibth.	—	97	0,5	80	—
Trifolium fragiferum L.	—	97	0,5	80	—
Trifolium hybridum L.	tutte	97	0,5	80	20
Trifolium incarnatum L.	tutte	97	0,5	80	20
Trifolium pratense L.	tutte	97	0,5	80	20
Trifolium repens L.	tutte	97	0,8	80	20
Trifolium repens L. var. *giganteum Lagr. Fos.*	tutte	97	0,5	80	40
Trifolium resupinatum L.	tutte	97	0,5	80	20
Trifolium squarrosum L.	—	97	0,5	80	—
Trifolium subterraneum L.	—	97	0,5	80	—
Trigonella foenum-graecum L.	tutte	95	0,1	80	—

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
Trisetum flavescens (L.) *Pal. Beauv.*	tutte	75	1	70	—
Vicia angustifolia Reich.	—	97	0,5	85	20
Vicia ervilia (L.) *Willd.*	—	97	0,5	85	20
Vicia faba L. var. *equina Pers.*	tutte	97	0,1	85	20
Vicia faba L. var. *minor* (Peterm.) *Bull*	tutte	97	0,1	85	20
Vicia pannonica Crantz	tutte	97	0,5	85	20
Vicia sativa L.	tutte	97	0,5	85	20
Vicia villosa Roth.	tutte	97	0,5	85	20
Vigna sinensis (L.) *Savi*	—	97	0,5	75	—

1) Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.

4) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.

5) La presenza di Rumex crispus L., Rumex optusifolius L., non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.

6) Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

7) La percentuale in peso di Alopecurus myosuroides non deve superare lo 0,3.

8) La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 1; per una specie di Poa una percentuale di semi di altre specie di Poa pari a 1 non è considerata impurezza.

9) Per la specie Lupinus la percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 2 nel lupino amaro e 1 negli altri lupini; la percentuale in numero di semi amari in varietà di lupino dolce non deve superare:

3 per le sementi certicate della prima riproduzione da sementi di base;

5 per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base;

10) Per le sementi di base:

La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,2; in tale limite la percentuale rispettiva di semi di altre piante coltivate e di seme di malerbe non deve superare 0,1.

Il numero di semi di Alopecurus myosuroides non deve superare 5 in un campione di 25 grammi.

Nella specie Lupinus la percentuale in numero di semi amari in varietà di Lupinus dolce non deve superare 1.

11) Per le sementi commerciali:

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3.

Per quanto riguarda la Poa annua L., la presenza di una percentuale del 10 di semi di altre specie di Poa non è considerata una impurezza. Del pari per quanto riguarda ciascuna delle altre specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi delle altre specie di Poa non è considerata una impurezza.

In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini pari a 6 in totale, non è considerata una impurezza.

Per la specie Lupinus, la percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 4 nel lupino amaro e 2 negli altri lupini; la percentuale in numero di semi amari nel lupino dolce non deve superare 5.

12) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi « a tenuta » di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

D) OLEAGINOSE E DA FIBRA

SPECIE	Categoria	Purezza minima varietale %	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Arachis hypogea L.	base	98	70	99	0,1
	certificate	95	70	99	0,1
	commerciali	—	70	99	0,1
Forme estive di:					
Brassica campestris L. (= Br. rapa L.) *ssp. oleifera* (Metzg.) *Sinsk.* *Brassica juncea* (L.) *Czern* *Brassica napus L. ssp. oleifera* (Metzg.) *Sinsk.* *Brassica nigra* (L.) *Koch.*	tutte	—	85	98	0,3
altre forme di:					
Brassica campestris L. (= Br. rapa L.) *ssp. oleifera* (Metzg.) *Sinsk.* *Brassica napus L. ssp. oleifera* (Metzg.) *Sinsk.* *Brassica nigra* (L.) *Koch.* *Brassica juncea* (L.) *Czern.*	tutte	—	85	98	0,2
Camelina sativa L. Crantz.	—	—	80	97	0,5
Cannabis sativa L.	tutte	—	75	98	0,2
Carthamus tinctorius L.	—	—	85	95	0,2
Carum carvi L.	base	99	70	97	0,1
	certificate	98	70	97	0,1
Glycine max (L.) *Merr.* (= Soja hispida Moench.)	base	97	80	98	0,1
	certificate	95	80	98	0,1
	commerciale	—	80	98	0,1
Gossypium sp.	tutte	—	80	98	0,2
Helianthus annuus L.	tutte	—	85	98	0,2
Hibiscus cannabinus L.	—	—	75	95	0,5
Linum usitatissimum L. (tessile)	base	99,7	92	99	0,1
	certificate di 1ª riproduzione	98	92	99	0,1
	certificate di 2ª e 3ª riproduzione	97,5	92	99	0,1

SPECIE	Categoria	Purezza minima varietale %	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Linum usitatissimum L. (oleaginoso)	base	99,7	85	99	0,1
	certificate di 1ª riproduzione	98	85	99	0,1
	certificate di 2ª e 3ª riproduzione	97,5	85	99	0,1
	commerciale	—	85	99	0,1
Papaver somniferum L.	base	99	80	98	0,1
	certificate	98	80	98	0,1
	commerciale	—	80	98	0,1
Raphanus sativus L. var. *oleifera* (DC.) *Metzg.*	tutte	—	80	95	0,5
Ricinus communis L.	tutte	—	80	98	0,1
Sesamum indicum L. (= Sesamum orientale L.)	base	98	80	98	0,1
	certificate	96	80	98	0,1
	commerciale	—	80	98	0,1
Sinapis alba L.	tutte	—	85	98	0,3

Le sementi devono presentare identità e purezza in grado sufficiente.

La rispondenza alle condizioni di purezza minima varietale è controllata principalmente in coltura.

Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non è considerato come impurità se un secondo campione di 200 grammi è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

Per Brassica campestris ssp. oleifera, Brassica napus ssp. oleifera, Brassica nigra, Brassica juncea e Sinapis alba, un campione di 10 grammi non può contenere più di un seme di Raphanus raphanistrum.

Per Brassica campestris ssp. oleifera, Brassica napus ssp. oleifera, Brassica nigra, Brassica juncea e Sinapis alba, la percentuale in peso di semi di Sinapis arvensis non deve superare lo 0,2.

In un campione di grammi 500 di sementi di Linum usitatissimum, il numero di semi di malerbe non deve superare 35. Nei limiti di questo numero, non possono essere ammessi in totale più di 20 semi di Alopecurus myosuroides o di Lolium remotum.

Per cannabis sativa, la semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia un seme di Orobanche in un campione di grammi 100 non è considerato come impurità se un secondo campione di grammi 200 è esente da Orobanche.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

Per Cannabis sativa, Linum usitatissimum e Helianthus annuus, la percentuale in numero di semi contaminati da Botrytis non deve superare 5.

Per Linum usitatissimum, la percentuale in numero di semi contaminati da malattie diverse da Botrytis, e in particolare da Ascochyta linicola, da Colletotrichum lini e da Fusarium spec. non deve superare il totale di 5.

Per Gossypium, la percentuale in numero di semi contaminati da Playedra gossypiella non deve superare 1.

Per Helianthus annuus e Brassica napus oleifera la percentuale in peso di sclerozi di Sclerotinia sclerotiorum non deve superare lo 0,1.

La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi, « a tenuta » di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

E) Altre

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
Lathyrus cicera L.	—	98	0,1	85
Lathyrus sativus L.	—	98	0,1	85
Lespedeza hedysaroides (Pall.) *Kitagawa* (= L. cuneata (Dum.) Don)	—	97	0,5	80
Lespedeza stipulacea Maxim	—	97	0,5	80
Nicotiana tabacum L.	—	99	0	80
Sanguisorba minor Scop.	—	95	1	75
Sorghum vulgare Pers. var. *technicum* (Koern). jav.	—	98	4	75

1) Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi « a tenuta » di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. — COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE

A) Ortive

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Allium cepa L.	tutte	97	0,5	70
Allium porrum L.	tutte	97	0,5	65
Allium schoenoprasum L.	—	97	0,5	70
Anethum graveolens L.	—	95	1,5	75
Angelica arcangelica L.	—	90	1,0	60
Antriscus cerefolium (L.) *Hoffm.*	tutte	96	1,0	70
Apium graveolens L.	tutte	97	1,0	70
Asparagus officinalis L.	tutte	96	0,5	70
Atriplex hortensis L.	—	95	0,1	60
Barbarea verna (Mill.) Aschess.	—	97	0,2	75
Beta vulgaris L. var. *cicla* (L.) *Ulrich*	tutte	97	0,5	70 (glomeruli)
Beta vulgaris L. var. *esculenta L.* (= cruenta Alef.)	tutte	97	0,5	70 (glomeruli)
Borrago officinalis L.	—	96	1,0	80
Brassica chinensis L.	—	97	1,0	80
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.	—	98	0,5	80
Brassica oleracea L. var. *acephala DC.* subvar. *laciniata L.*	tutte	97	1,0	75

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) *Alef.* var. *botrytis* L. (= Br. ol. var. botrytis L. f. cauliflora DC.)	tutte	97	1,0	70
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) *Alef.* var. *italica Plenck* (= Br. ol. var. botrytis L. f. cymosa Duch.)	tutte	97	1,0	70
Brassica oleracea L. var. *bullata DC. subvar. gemmifera* (L.) *DC.*	tutte	97	1,0	75
Brassica oleracea L. var. *bullata DC. subvar. sabauda* (L.) *DC.*	tutte	97	1,0	75
Brassica oleracea L. var. *capitata L. f. alba DC.* . .	tutte	97	1,0	75
Brassica oleracea L. var. *capitata L. f. rubra* (L.) *Thell.*	tutte	97	1,0	75
Brassica oleracea L. var. *gongylodes L.*	tutte	97	1,0	75
Brassica pekinensis (Lour.) *Rupr.*	—	97	1,0	80
Brassica rapa L. var. *rapa* (L.) *Thell.* (= Brassica campestris L.).	tutte	97	1,0	80
Capparis spinosa L.	—	95	0,5	50
Capsicum annuum L.	tutte	97	0,5	65
Carum carvi L.	—	97	0,1	70
Cicer arietinum L.	—	98	0,1	90
Cichorium endivia L.	tutte	95	1,0	65
Cichorium intybus L. var. *foliosum Bisch*	tutte	95	1,5	65
Citrullus vulgaris Schrad.	tutte	98	0,1	75
Coriandrum sativum L.	—	96	0,5	80
Cucumis melo L.	tutte	98	0,1	75
Cucumis sativus L.	tutte	98	0,1	80
Cucurbita maxima Duch.	—	98	0,1	80
Cucurbita moscata (Duch.) *Duch. ex Poir*	tutte	98	0,1	80
Cucurbita pepo L.	tutte	98	0,1	75
Cuminum cyminum L.	—	95	1,0	65
Cynara cardunculus L.	—	97	0,1	75
Cynara scolymus L.	—	97	0,1	75
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) *Hayek* . . .	tutte	95	1,0	65
Eruca sativa Mill.	—	97	1,0	85
Foeniculum vulgare Mill.	tutte	96	1,0	70
Fragaria vesca L. s. l.	—	95	0,2	75
Hibiscus esculentus L.	—	95	0,5	75
Humulus lupulus L.	—	90	0,1	60
Lactuca sativa L.	tutte	95	0,5	75
Lagenaria siceraria (Mol.) *Standl.* (= L. vulgaris Ser.)	—	98	0,1	80
Lavandula spica L.	—	95	0,1	50
Lens culinaris Med.	—	98	0,5	85
Lepidium sativum L.	—	97	0,2	85
Majorana hortensis Moench	—	95	0,2	75
Matricaria chamomilla L.	—	70	0,2	70
Nasturtium officinale R. Br.	—	95	0,2	80
Ocimum basilicum L.	—	97	0,5	65
Pastinaca sativa L.	—	90	1,5	75
Petroselinum hortense Hoffm. (= P. crispum (Mill.) Nym.).	tutte	97	1,0	65

SPECIE	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Phaseolus coccineus L.	tutte	98	0,1	80
Phaseolus lunatus L.	—	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris L.	tutte	98	0,1	75
Physalis alkekengi L.	—	97	0,5	85
Pimpinella anisum L.	—	95	1,0	75
Pisum sativum L. (escluso Pisum arvense)	tutte	98	0,1	80
Raphanus sativus L.	tutte	97	1,0	70
Rosmarinus officinalis L.	—	95	1,0	50
Rumex acetosa L.	—	95	0,5	80
Ruta graveolens L.	—	97	1,0	80
Salsola soda L.	—	90	1,5	65
Salvia officinalis L.	—	97	0,5	75
Satureja hortensis L.	—	97	0,5	75
Scorzonera hispanica L.	tutte	95	1,0	70
Solanum lycopersicum L. (= Lycopersicon esculentum Mill.)	tutte	97	0,5	75
Solanum melongena L.	tutte	96	0,5	65
Spinacea oleracea L.	tutte	97	1,0	75
Tetragonia expansa Thumb.	—	97	1,0	75
Thymus vulgaris L.	—	95	0,5	50
Tragopogon porrifolius L.	—	95	1,0	75
Valeriana officinalis L.	—	95	1,0	75
Valerianella locusta (L.) *Betcke* (= V. Olitoria (L.) Polt.)	tutte	95	1,0	65
Vicia faba L. var. *major L.*	tutte	98	0,1	80
Vigna sesquipedalis (L.) *Furwirth*	—	98	0,1	80
Zea mays L. convar. *microsperma* (Koern.)	tutte	98	0,1	85
Zea mays L. convar. *saccharata* (Koern.)	tutte	98	0,1	85

1) Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3) Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sotto specificati:

Acathoscelides obtectus sag.

Bruchus affinis Eroel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

4) Le sementi non devono essere contaminate da Acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.

5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non « a tenuta » di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone ecc.) ad eccezione del Mays, Bietole, Brassiche e dei legumi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 9;

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi « a tenuta » di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

B) ORNAMENTALI E DA FIORE

SPECIE	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Achillea filipendulina Lamk.	—	70	95
Achillea millefolium L.	—	75	90
Ageratum mexicanum Sims.	—	70	95
Althea rosea Cav.	—	70	95
Alyssum maritimum Lamk.	—	70	95
Alyssum saxatile L.	—	70	95
Anemone japonica Sieb et Zucc.	—	70	95
Antirrhinum majus L.	—	75	95
Amaranthus bicolor Nocca	—	70	95
Amaranthus caudatus L.	—	70	95
Aquilegia caerulea James	—	70	95
Aralia sieboldii Hort.	—	60	95
Arabis caucasica Willd (= A. albida Stev.)	—	70	95
Asparagus plumosus Bak.	—	70	95
Asparagus sprengeri Reg	—	70	95
Aster (vedi Callistephus)	—	75	95
Aubrietia deltoidea L.	—	75	95
Begonia semperflorens Lin. et Otto	—	65	95
Bellis perennis L.	—	75	95
Calceolaria herbeohybrida Chit.	—	65	95
Calendula officinalis L.	—	75	95
Callistephus chinensis Nees. (vedi Aster)	—	75	95
Campanula medium L.	—	80	95
Capsicum annuum L.	—	80	95
Celosia argentea L. var. *plumosa Hort.*	—	70	95
Celosia cristata L.	—	75	95
Centaurea cyanus L	—	75	95
Chamaedorea spp.	—	70	95
Cheiranthus annuus L. (vedi Matthola annua)	—	75	95
Cheiranthus cheiri L.	—	75	95
Chrysanthemum carinatum Schousb.	—	70	95
Chrysanthemum coronarium L.	—	70	95
Chrysanthemum leucanthemum L.	—	75	95
Chrysanthemum spp.	—	75	95
Cineraria cruenta Mass. (vedi Senecius cruenthus)	—	70	95
Cineraria maritima L. (vedi Senecius cineraria DC)	—	60	95
Clarkia elegans Dougl	—	70	95
Cleome spinosa Jacq.	—	80	95
Cobaea scadens Cav.	—	75	95
Coleus verschaffeltii Lem.	—	70	95
Convolvulus spp. (vedi Ipomoea spp.)	—	80	95
Cordyline spp.	—	80	95
Coreopsis spp.	—	70	95
Cosmos bipinnatus Cav.	—	75	95
Cucurbita lagenaria L.	—	80	95
Cucurbita pepo L.	—	80	95
Cyclamen persicum Mill.	—	75	95
Cynodon dactylon Pers.	—	80	95
Dahlia pinnata Cav. (= D. variabilis Desf.)	—	65	95

S P E C I E	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Delphinium consolida L.	—	70	95
Delphinium cultorum Voss. (= D. hybridum Hort. « Pacific Geant »)	—	70	95
Dianthus barbatus L.	—	75	95
Dianthus caryophyllus L. « Semperflorens Chabaud »	—	75	90
Dianthus caryophyllus « semperflorens » di Nizza	—	75	90
Dianthus chinensis L.	—	75	95
Dianthus spp.	—	75	90
Dichondra repens Forst.	—	80	97
Digitalis purpurea L.	—	70	95
Dimorphotheca aurantiaca DC.	—	75	95
Eschscholtzia californica Cham.	—	75	95
Euphorbia variegata Pursh.	—	75	95
Fatsia japonica Docne et Planch.	—	60	95
Freesia hibryda Hort.	—	75	95
Gaillardia aristata Purch.	—	80	90
Gazania splendens Hort. var. *hybrida Hort.*	—	60	90
Gerbera hybrida Bol. L.	—	70	95
Geum chiloense Balt.	—	70	95
Godetia grandiflora Lindl.	—	70	95
Gomphrena globosa L.	—	75	95
Gypsophila elegans Biet.	—	75	95
Gypsophila panicolata L.	—	75	95
Helianthus spp. (escluso H. annuus)	—	85	95
Helicrysum bracteatum Andr.	—	75	95
Heliotropium peruvianum L.	—	70	95
Hesperis matronalis L.	—	75	95
Iberis sempervirens L.	—	70	95
Iberis umbellata L.	—	70	95
Iberis sp.	—	80	95
Impatiens balsamina L.	—	80	95
Ipomoea coccinea L.	—	75	95
Ipomoea spp. (= Convolvulus spp.)	—	80	95
Kalanchöe blossfeldiana v. Poelln.	—	60	95
Kentia forsteriana F. Muell (= Howea forsteriana Bec.)	—	50	95
Kochia scoparia Schrand var. *trichophylla Stopf.*	—	80	95
Lagenaria leucantha Rusby	—	80	95
Lathyrus odoratus L.	—	80	95
Lavatera trimestris L.	—	70	95
Limonium sinuatum L.	—	65	95
Linaria maroccana Hook.	—	75	95
Linum grandiflorum Desf.	—	80	95
Lobelia erinus L.	—	70	95
Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.)	—	75	95
Lupinus polyphillus Lindl. (Lupino di Russel)	—	75	95
Lupinus sp.	—	80	95
Malcomia maritima Br. R.	—	75	95
Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum perthenium Sm.)	—	70	95
Passiflora spp.	—	70	95
Pelargonium hybridum Hort.	—	60	95
Pentstemon spp.	—	70	95

SPECIE	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Petunia hybrida Hort.	—	80	95
Phoenix canariensis Hort.	—	70	95
Phoenix roebelinii O. Brient.	—	70	95
Phlox drummondii Hook.	—	70	95
Physostegia virginiana Benth.	—	75	95
Portulaca grandiflora Hoock.	—	70	95
Primula acaulis L.	—	70	95
Primula malacoides Franch	—	70	95
Primula obconica Hance	—	70	95
Primula spp.	—	70	95
Pyrethrum porthenium Sm.	—	70	95
Pyrethrum roseum Bieb.	—	70	95
Pyrethrum spp.	—	70	95
Quamoclit coccinea sp.	—	75	95
Rudbeckia spp.	—	70	95
Reseda odorata L.	—	75	95
Rosa canina L.	—	70	95
Sagina subulata Presl.	—	85	95
Saintpaulia ionantha Wendl.	—	60	95
Salpiglossis sinuata Ruitz. et Pav.	—	75	95
Salvia splendens Ker.	—	65	95
Scabiosa caucasica Biet.	—	70	90
Scabiosa maritima L.	—	75	95
Schizanthus pinnatus Ruitz. et Pav.	—	75	95
Senecio cruentus DC.	—	70	95
Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.)	—	60	95
Silene pendula Linn.	—	75	95
Silene spp.	—	80	95
Sinningia speciosa Benth et Hooker	—	70	95
Statice sinuata L.	—	65	85
Strelitzia reginae Banks	—	70	95
Tagetes erecta L.	—	70	85
Tagetes patula L.	—	70	85
Tagetes spp.	—	75	85
Trachycarpus excelsus Wendl.	—	80	95
Tropaeolum majus L.	—	80	95
Verbena hybrida Hort.	—	60	95
Viola cornuta L. (= Viola williamsii Vittr.)	—	60	95
Viola odorata L.	—	60	95
Viola tricolor L. var. *hortensis Hort.*	—	75	95
Zea mays L. var. *japonica Hort.* (= Zea vittata Hort.)	—	85	95
Zinnia elegans Jacq.	—	75	90

1) Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. In particolare non è ammessa la presenza di semi di Cuscuta sp. e di Orobanche sp.

3) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:
in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone ecc.);
in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purchè rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III. — PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

S P E C I E	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)
Castanea sativa Mill.	tutte	97
Citrus aurantium L.	»	97
Corylus avellana L.	»	97
Diospyros kaki L.	»	97
Junglas nigra L.	»	97
Junglas regia L.	»	97
Malus communis D.C. (Pyrus malus L.)	»	97
Olea europea L.	»	97
Pistacia terebinthus L.	»	97
Pyrus communis L.	»	97
Prunus amygdalus Batsch.	»	97
Prunus armeniaca L.	»	97
Prunus avium L.	»	97
Prunus cerasifera Ehrh.	»	97
Prunus domestica L.	»	97
Prunus mahaleb L.	»	97
Prunus persica Batsch.	»	97

1) Non è prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilità.

IV. — MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) Patate

S P E C I E	Categoria
Solanum tuberosum L.	di base e certificate

B) Ortive

S P E C I E	Categoria
Allium cepa L.	—
Allium sativum L.	—
Asparagus officinalis L.	—
Cynara cardunculus L.	—
Cynara scolymus L.	—

1) Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.

2) Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.

3) Inoltre per i tuberi-seme di patate:

A) non sono tollerati attacchi di marciume secco e marciume umido, purchè non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Pseudomonas solanacearum, in misura superiore all'1% in peso;

B) non sono tollerati tuberi colpiti da scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore ad un terzo) in misura superiore al 5% in peso;

C) il totale delle tolleranze di cui ai punti 2), 3 *A*), 3 *B*) non deve superare il 6% in peso;

D) non sono tollerati attacchi da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum, Pseudomonas solanacearum, Heterodera rostochiensis e Ditylenchus destructor;

E) sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa;

F) gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti;

G) i tuberi-seme di patate possono essere commercializzati soltanto se hanno almeno un calibro tale da non attraversare una maglia quadra di millimetri 28 di lato; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della larghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 millimetri di lato.

Per i tuberi che non passano attraverso una maglia quadra di millimetri 35 di lato, il limite superiore ed il limite inferiore di calibro da indicare sul cartellino devono essere multipli di 5.

Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di un lotto deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i millimetri 20 di lato.

C) ORNAMENTALI E DA FIORE - *Materiali da fiore.*

SPECIE	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; cfr. osservazioni)	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Amaryllis belladonna L.	—	—	—
Anemone coronaria L.	A, B, C	4 cm.	4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8 e più
Anemone hortensis L.	—	—	—
Begonia	D	3 cm.	3-4; 4-5; 5-6; 4-6; 6 e più
Begonia tuberhybrida multiflora	D	2,5 cm.	2,5-5; 5 e più
Begonia tuberhybrida m. maxima	D	2,5 cm.	2,5-3,5; 3,5-5; 5 e più
Begonia x bertinii compacta	D	2,5 cm.	2,5-3,5; 3,5-5; 5 e più
Begonia x bertinii (Section Huszia)	D	3 cm.	3-5; 5 e più
Begonia x bertinii marginata	D	3 cm.	3-5; 5 e più
Begonia boliviensis O. Lamarck	D	2,5 cm.	2,5-3,5; 3,5-5; 5 e più
Calla aethiopica L.	—	—	—
Canna hortensis Guillaum	—	—	—
Crocus (fioritura primaverile)	A, B	7 cm.	7-8; 8-9; 9-10; 10 e più
Crocus (altre specie non nominate)	A, B	5 cm.	—
Crocus imperati	A, B	4 cm.	—
Crocus minimus	A, B	4 cm.	—
Crocus tomasianus	A, B	4 cm.	—
Crocus fliescheri	A, B	3 cm.	—
Crocus laevigatus	A, B	3 cm.	—
Crocus neapolitanus « Vanguard » (= Crocus vernus « Vanguard »)	A, B	7 cm.	7-8; 8-9; 9 e più
Crocus kotschyanus (= Crocus zonatus)	A, B	7 cm.	7-8; 8-9; 9 e più
Crocus sativus	A, B	7 cm.	7-8; 8-9; 9 e più
Dahlia hortensis Guillaum (= Dahlia variabilis Desf.) ad eccezione dei seguenti tipi:	E	40 gr.	—
Dahlia a collarino	E	25 gr.	—
Dahlia nana alveolata	E	25 gr.	—
Dahlia nana semplice	E	25 gr.	—
Dahlia nana topmix	E	25 gr.	—
Freesia hybrida Hort.	A	4 cm.	4-5; 5 e più
Fritillaria imperialis L.	—	—	—
Gladiolus (a grandi fiori)	A, B, C	8 cm.	8-10; 10-12; 12-14; 14 e più
Gladiolus byzantinus	A, B, C	6 cm.	6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
Gladiolus communis	A, B, C	6 cm.	6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
Gladiolus x colvillei	A, B, C	5 cm.	—
Gladiolus heraud.	A, B, C	7 cm.	7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
Gladiolus x nanus	A, B, C	6 cm.	6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
Gladiolus papillon	A, B, C	7 cm.	7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
Gladiolus primulinus	A, B, C	7 cm.	7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
Hippeastrum hybridum Hort.	—	—	—
Hyacinthus orientalis L.	A, B, C	14 cm.	14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19 e più

S P E C I E	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; cfr. osservazioni)	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Hyacinthus orientalis « Rosalie »	A, B, C	13 cm.	13-14; 14-15; 15-16; 16 e più
Hyacinthus orientalis « romanus »	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 e più
Hyacinthus orientalis var. *albulus*	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 e più
Iris « Wedgewood »	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10 e più
Iris Prof. Blaauw	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10 e più
Iris xiphioidez (inglese)	A, B, C	7 cm.	7-8; 8-9; 9 e più
Iris x hollandica ad eccezione delle seguenti varietà:	A, B, C	6 cm.	6-7; 7-8; 8 e più
Ankara, Bronze, Queen, Bronze Beauty, Harly Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, le Mogul, Yellow Queen	A, B, C	5 cm.	5-6; 6-7; 7 e più
Iris xiphium (spagnolo)	A, B, C	4 cm.	4-5; 5 e più
Iris danfordiae	A, B, C	4,5 cm.	4-5; 5 e più
Iris reticulata	A, B, C	5 cm.	5-5,5; 5,5-6; 6 e più
Iris tingitana	A, B, C	9 cm.	9-10; 10-11; 11 e più
Ixia maculata	—	—	—
Lilium longiflorum thumb. var. *Harrisii Hort.*	—	—	—
Lilium speciosum	A	17 cm.	
Lilium henryi	A	16 cm.	
Lilium regale	A	16 cm.	
Lilium candidum	A	16 cm.	7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 e più
Lilium croceum	A	14 cm.	
Lilium croceum cv. « Umbellatum »	A	14 cm.	
Lilium davidii var. *Willmottiae* (sin. L. Willmottiae)	A	12 cm.	
Lilium tigrinum	A	10 cm.	
Lilium tigrimax (sin. L. Maxwill)	A	10 cm.	
Lilium formosanum (sin. L. philippinense var. formosanum)	A	8 cm.	7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 e più
Lilium pumilum (sin. L. tenuifolium)	A	7 cm.	
Narcissus (ad eccezione dei seguenti):	F	—	—
Narcissus tazetta « Costantinoble »	A	13 cm.	—
Narcissus tazetta « gloriosa »	A	13 cm.	—
Narcissus tazetta « grand monarque »	A	13 cm.	—
Narcissus tazetta « d'or aureus »	A	13 cm.	—
Narcissus tazetta « paperwhite »	A	12 cm.	—
Narcissus tazetta « papyraceus » (sin N. taz. totus albus)	A	10 cm.	—
Nerine	—	—	—
Ornithogalum arabicum L.	—	—	—
Ornithogalum thyrsoides Jacq.	—	—	—
Polianthes tuberosa L.	—	—	—
Ranunculus	F	« Rizomi » carnosi almeno 5 gemme	—
Sinningia (sin. Gloxinia)	D	4 cm.	4-5; 5-6; 4-6; 6 e più

S P E C I E	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; cfr. osservazioni)	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Tulipa (eccetto i seguenti):	A, B, C	Vaglio 11	11-12; 12 e più
Tulipani semplici precoci	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
Tulipani doppi precoci	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
Tulipani screziati, Bizares, Bijbloemen, Rembrandt (escluse le seguenti varietà):	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
« Cordell Hull », « American Flag », « Montgomery » .	A, B, C	Vaglio 11	11-12; 12 e più
Tulipani « perroquet », *Cafè Brun, Café Pourpre, Amiral de Costantinople, Crimson Beauty, Lutea Major, Markgraaf van Baden, Perfecta*	A, B, C	Vaglio 9	9-10; 10-11; 11-12; 12 e più
Tulipani botanici	A, B, C	Vaglio 10	—
Tulipa fosteriana	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
Tulipa fosteriana « Rockery Beauty »	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10 e più
Tulipa kaufmanniana	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10 e più
Tulipa kaufmanniana (Alfred Cortot Elliot, Gluck, Vivaldi) .	A, B, C	9 cm.	9-10; 10-11; 11 e più
Tulipa kaufmanniana (Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck)	A, B, C	Vaglio 8	8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12 e più
Tulipa kaufmanniana x greigii hybrides	A, B, C		
Tulipa eichleri	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10 e più
Tulipa eichleri cv. « Excelsa »	A, B, C		
Tulipa greigii	A, B, C	10 cm.	10-11; 11-12; 12 e più
Tulipa praestans « Fusilier »	A, B, C		
Tulipa praestans (non nominati)	A, B, C		
Tulipa praestans cv. « Van Tubergens »	A, B, C	8 cm.	8-9; 9-10; 10 e più
Tulipa praestans cv. « Zwanenburg »	A, B, C		
Tulipa acuminata	A, B, C		
Tulipa celsiana (sin. T. persica)	A, B, C		
Tulipa marjoletti	A, B, C	6 cm.	6-7; 7-8; 8 e più
Tulipa orphanidea	A, B, C		
Tulipa fiorentina	A, B, C		
Tulipa hageri	A, B, C		
Tulipa hageri « Splendens »	A, B, C		
Tulipa kolpakowskiana	A, B, C		
Tulipa praecox	A, B, C	5 cm.	5-6; 6-7; 7 e più
Tulipa silvestris « Major »	A, B, C		
Tulipa silvestris var. *taebris*	A, B, C		
Tulipa tarda (sin. T. dasystemon)	A, B, C		
Tulipa chrysantha	A, B, C	3 cm.	3-4; 4-5; 5 e più
Tulipa (tulipani botanici non nominati)	A, B, C	4 cm.	4-5; 5-6; 6 e più

OSSERVAZIONI

A = Circonferenza: le dimensioni indicate si riferiscono alla circonferenza massima misurata perpendicolarmente all'asse della gemma.

B = Vaglio: le dimensioni indicate si riferiscono ai vagli usati per la calibrazione. La categoria di calibrazione è determinata dal vaglio attraverso il quale il bulbo non passa più e dal vaglio immediatamente superiore.

C = Gamma normale: in un determinato lotto le dimensioni comprese nella stessa categoria di calibrazione devono essere rappresentate in modo uniforme.

D = Diametro: le dimensioni indicate si riferiscono al diametro massimo misurato perpendicolarmente all'asse della gemma.

E = Peso.

F = Cernita a mano: la cernita dei bulbi in categoria di calibrazione viene effettuata a vista.

I materiali di moltiplicazione devono trovarsi allo stato di completo riposo vegetativo; devono inoltre essere perfettamente rispondenti alla varietà, sani, interi (praticamente privi di lesioni), puliti, privi di umidità esterna anormale, ben sviluppati, praticamente privi di difetti. Devono altresì soddisfare alle legittime esigenze dei consumatori per quanto riguarda la loro facoltà di vegetazione e di fioritura.

Per i materiali destinati alla riproduzione o alla moltiplicazione non vengono fissati limiti di calibro o di peso, nè categorie di calibrazione.

Per i prodotti, di cui al precedente elenco, per i quali sono prescritti calibri minimi e categorie di calibrazione sono ammesse, per unità di confezione o di imballaggio, tolleranze di peso o di numero dei bulbi fino al 10% di bulbi da fiore con un calibro superiore o inferiore ai calibri della categoria indicata salvo il calo dovuto a normale essiccamento. Non sono ammesse tolleranze per bulbi con calibro inferiore ai calibri minimi indicati, salvo il calo dovuto a normale essiccamento.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO N. 7

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

A) CEREALI:

1) La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Questa condizione è applicabile per analogia alle linee « inbred » di granturco.

2) Le colture di avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale e scagliola devono essere assoggettate almeno ad una ispezione ufficiale.

Per granturco, durante il periodo della fioritura, le relative colture devono essere assoggettate almeno alle seguenti ispezioni ufficiali:

a) per varietà ad impollinazione libera . . . . n. 1

b) per la produzione di sementi certificate di varietà ibride . . . . » 3

c) per la produzione di sementi di ibridi semplici di base . . . . » 4

d) linee « inbred » . . . . » 4

3) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonchè dello stato sanitario della coltura stessa. Per il granturco essi devono consentire anche un controllo sufficiente dell'identità e della purezza delle linee « inbred » e della castrazione per la produzione di sementi di varietà ibride.

4) Per la segale, il granturco e la scagliola, le distanze minime da colture di altre varietà o linee « inbred » della stessa specie e da colture della stessa varietà o linea « inbred » che non rispondono alle condizioni di purezza richieste per la produzione di sementi della stessa categoria, devono essere le seguenti:

	Sementi di base	Sementi certificate
Granturco	m. 200	m. 200
Segale	m. 300	m. 250
Scagliola	m. 300	m. 250

Dette distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5) Le colture non devono presentare — se non in misura minima — malattie ed in particolare quelle « Ustilagineae », che riducano il valore d'impiego delle sementi.

6) Condizioni particolari del granturco:

A) la percentuale in numero di cespi che presentino aberrazioni tipiche non deve superare:

per le sementi di base 0,1

per la produzione di sementi certificate di varietà ibride 0,2

per la produzione di sementi di varietà ad impollinazione libera 0,5

B) Per quanto riguarda la castrazione per la produzione di sementi di varietà ibride, la percentuale constatata di cespi del progenitore femminile che abbiano emesso polline, non deve superare l'1 all'atto di una ispezione ufficiale in campo, e non il 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

C) Per la produzione di sementi di varietà ibride, la fioritura di tutti i cespi dei progenitori deve avvenire in modo sufficientemente simultaneo.

B) FORAGGERE:

1) La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo, prima di ciascuna produzione di semente.

3) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza della varietà.

4) Il campo di produzione non deve avere precedenti colturali incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà e non deve contenere un numero eccessivo di piante infestanti.

5) Per le specie Brassica le distanze minime da colture di altre varietà o sottospecie della specie sono di:

400 metri per le sementi di base;

200 metri per le sementi certificate.

Dette distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

6) Per le altre specie allogame, le distanze minime da colture di altre varietà della stessa specie, da colture della stessa varietà che presentino una grave degradazione e da colture di specie affini che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

	Campi di moltiplicazione	
	Fino a 2 ha.	Più di 2 ha.
a) per sementi destinate alla moltiplicazione .	m. 200	m. 100
b) per sementi destinate alla produzione di piante foraggere .	m. 100	m. 50

Dette distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

C) BARBABIETOLE:

1) La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme.

3) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.

4) Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.

5) Le distanze minime da colture portaseme devono essere le seguenti:

	Sementi di base	Sementi certificate
a) Barbabietole da zucchero rispetto a:		
Barbabietole da zucchero di altre varietà	m. 500	m. 300
Barbabietole da foraggio nonchè altre sottospecie di Beta vulgaris	m. 1000	m. 600
b) Barbabietole da foraggio rispetto a:		
Barbabietole da foraggio di altre varietà	m. 500	m. 300
Barbabietole da zucchero nonchè altre sottospecie della specie Beta vulgaris .	m. 1000	m. 600

Dette distanze si applicano anche per l'isolamento da piante o campi di barbabietole coltivate per radici e che presentino delle infiorescenze al momento della fioritura delle colture destinate alla produzione di semi.

Le accennate distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

D) TUBERI-SEME DI PATATA:

1) I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non deve essere superiore a 2;

b) all'atto dell'ispezione in campo, i campi di produzione devono risultare esenti da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum, Pseudomonas solanacearum, Heterodera rostochiensis, Ditylenchus destructor;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non deve essere superiore a 0,25 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,1;

d) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi anche leggera non deve essere superiore a 4.

2) I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 4;

b) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, i campi di produzione devono risultare esenti da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum;

c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante non conforme alla varietà non deve essere superiore a 0,5 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,2;

d) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Qualora i tuberi-seme vengano. in applicazione dell'art. 6, distinti in due classi detta percentuale numerica non deve essere superiore a 6 per la classe prima e a 10 per la classe seconda.

In detta percentuale non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

3) Nel valutare la discendenza di una varietà appartenente sia alla categoria di base che certificata affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

Le tolleranze previste nei punti 1 *d*), 2 *d*), e 3) sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

E) OLEAGINOSE E DA FIBRA:

1) La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

2) Si deve procedere almeno ad una ispezione ufficiale in campo.

3) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali.

4) Il campo di produzione non deve avere precedenti colturali incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata.

5) Le distanze minime tra colture vicine devono essere le seguenti:

	Sementi di base	Sementi certificate
Colza, Senape bruna, Senape nera, Canapa, Cotone, Ravizzone, Girasole, Senape bianca e Cumino, rispetto a colture di altre varietà o specie che possono incrociarsi con la coltura delle sementi	m. 400	m. 200

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

6) La presenza di malattie che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO N. 8

FAC-SIMILE DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO
PER I PRODOTTI SEMENTIERI IMPORTATI

Numero d'ordine crono-logico	Data	Riferimento per etichette dell'impor-tatore	Ente, data e numeri di certificazione	Lotto	Specie e varietà	CARICO		SCARICO			*Note*
						Provenienza	Q.li	Riferimento al numero cronologico di carico	Destinazione	Q.li	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(1) Vanno annotate con numerazione progressiva ed in ordine cronologico tutte le operazioni di carico e scarico.

(2) Giorno dell'operazione.

(3) Da utilizzare quale riferimento al registro di carico e scarico nell'etichetta dell'importatore. Tale riferimento può essere composto di numeri e/o lettere, ma con almeno una lettera; deve risultare uguale sia nell'annotazione del carico che in quella dello scarico.

(4) Vanno riportati nella colonna solamente i dati relativi ai materiali ufficialmente certificati che devono corrispondere a quelli stampigliati nei cartellini ufficiali.

(5) Qualora si tratti di seme ufficialmente certificato il numero del lotto deve essere quello dato dall'ente certificatore.

(6) Per i miscugli indicare le specie o varietà maggiormente rappresentate.

(7) Indicare il nome della ditta dalla quale il materiale proviene ed il relativo indirizzo.

(10) Indicare le ditte o persone alle quali i prodotti sono stati ceduti.

(12) Per i materiali certificati ufficialmente indicare la categoria (base, certificata, commerciale, ecc.).

N. B. — Qualora nel registrare cronologicamente e successivamente tutte le operazioni di carico e scarico si verificassero degli errori o rimanessero righe in bianco è consigliabile tracciare su di essi linee con inchiostro colorato contrastante in modo che possano sempre apparire evidenti i dati scritti in maniera erronea.

Ad ogni carico e scarico si deve immediatamente procedere alla registrazione. Non è ammessa in caso di controllo nè dimenticanza nè trascuratezza.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

ALLEGATO N. 9

CARTELLINO UFFICIALE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ente certificatore

Le semente contenuta nella presente confezione di kg. . . . . non è stata assoggettata a controlli ufficiali.

La commercializzazione è consentita a norma dell'art. 38 ultimo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e le caratteristiche merceologiche devono essere quelle previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361.

Rilasciato il . . . . .

Dimensioni minime del cartellino: mm. 110 × 67.

Colore del cartellino: giallo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(4651037/4) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.